

# **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE OGLIO NORD**

## **INDICE**

### **TITOLO 1 – NORME GENERALI**

- Art. 1 – Ambito, contenuti ed effetti del Piano territoriale**
- Art. 1 bis – Valutazione Ambientale Strategica**
- Art. 2 – Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento**
- Art. 3 – Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali**
- Art. 4 – Standard urbanistici dei piani dei servizi**
- Art. 5 – Indirizzi per le aree esterne**
- Art. 6 – Strumenti di attuazione del Piano**
- Art. 7 – Il Piano delle riserve**
- Art. 8 – Normativa di settore**
- Art. 9 – Regolamenti d'uso**
- Art. 10 – Il Piano di Gestione**
- Art. 11 – Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati**
- Art. 12 – Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'Ente Gestore**
- Art. 13 – Garanzie**
- Art. 14 – Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale**

### **TITOLO 2 – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO**

- Art. 15 – Perimetri e azzonamento**
- Art. 16 – Elementi, beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale**
- Art. 17 - Edifici e complessi rurali da salvaguardare**
- Art. 18 – Riserve naturali**
- Art. 18 bis – Siti Rete Natura 2000**
- Art. 19 – Zona di interesse naturalistico e paesaggistico**
- Art. 20 – Zona agricola**
- Art. 20 A - Zona agricola di 1° fascia di tutela**
- Art. 20 B - Zona agricola di 2° fascia di tutela**
- Art. 20 C – Punti Parco**
- Art. 21 – Nuclei Antica Formazione**
- Art. 22 – Ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale**

- Art. 23 – Zona di Iniziativa Comunale Orientata (ZICO)**
- Art. 24 – Ville e parchi privati di valore paesistico – ambientale**
- Art. 25 – Ambiti di fruizione soggetti a progetto unitario di valorizzazione**
- Art. 26 – Aree degradate da recuperare**
- Art. 27 – Norme di tutela paesistico-ambientale**
- Art. 28 - Norme di tutela geomorfologica**
- Art. 29 - Norme di tutela idrologica e idrogeologica**
- Art. 30 – Zone umide**
- Art. 31 – Attività agricola ed agriturismo**
- Art. 32 – Complessi boscati e vegetazionali**
- Art. 33 – Arboricoltura di pregio e a rapido accrescimento**
- Art. 34 – Prevenzione incendi**
- Art. 35 – Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico**
- Art. 36 – Attività ricreative, sociali, culturali e sportive**
- Art. 37 – Sistema della viabilità interna al Parco**
- Art. 38 – Discariche**
- Art. 39 – Cave**
- Art. 40 – Strade e grandi opere infrastrutturali, interventi statali e regionali**
- Art. 41 – Impianti tecnologici e servizi a rete**
- Art. 42 – Acquisizione aree**
- Art. 43 – Vigilanza valenza e repressione degli interventi abusivi. Potere cautelare e sanzioni amministrative**
- Art. 44 – Poteri di deroga**
- Art. 45 – Installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili**

## TITOLO I

### NORME GENERALI

#### **Art. 1 - Ambito, contenuti ed effetti del piano territoriale**

1. Il presente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e apporta le modifiche al perimetro di cui alla l.r. 16 aprile 1988, n. 18, necessarie per un miglior assetto territoriale.
2. Il territorio del Parco regionale è costituito dalle aree delimitate dal confine indicato sulle tavole di piano.
3. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione sovracomunale, ove formati, sono regolati dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 18, comma 3 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.
4. Le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
5. I rapporti tra il presente PTC, il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale e il Piano Territoriale Regionale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella l.r. 12/05.

#### **Art. 1-bis - Valutazione ambientale strategica**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della l.r. 12/05, per i piani, i programmi, i regolamenti attuativi e le relative varianti del presente piano si applicano le disposizioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

#### **Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento**

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) si compone dei seguenti elaborati:
  - a. Norme Tecniche di Attuazione;
  - b. Tavole P1 azzonamento - n. 8 fogli, scala 1:10.000.
2. La relazione tecnico illustrativa, che motiva e sintetizza le scelte del piano e gli studi interdisciplinari sono depositati presso la sede del Parco Oglio Nord e costituiscono il quadro delle analisi conoscitive territoriali per la redazione del PTC. Gli studi interdisciplinari sono formati da:
  - A1. carta geolitologica - n. 8 tavole; scala 1:10.000
  - A2. carta geomorfologica e del degrado ambientale - n. 8 tavole; scala 1:10.000
  - A3. carta idrografica - n. 8 tavole; scala 1:10.000
  - A4. PAI e piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto

elevato - n. 8

tavole; scala 1:10.000

A5. carta delle risorse vegetazionali - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A6. aree di particolare rilevanza faunistico-ambientale - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A7. aree a vincolo venatorio e alieutico - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A8. assetto di suolo - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A9. destinazione d'uso del suolo - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A10. carta del paesaggio - n. 8 tavole; scala 1:10.000

S1. sintesi delle analisi - n. 8 tavole; scala 1:10.000

P2. infrastrutture - n. 8 tavole; scala 1:10.000

### **Art. 3 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali**

1. I Comuni adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni del presente PTC del Parco nei termini e con le modalità previste dall'art. 18, 4° comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

2. I Comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, provvedere alla approvazione di apposita variante dei propri strumenti urbanistici relativamente alle zone per le quali le presenti norme rinviano alla pianificazione comunale nonché alle parti del territorio dei comuni consorziati esterne al perimetro del Parco.

3. I Comuni, nella loro autonomia ed in relazione ad esigenze particolari e locali, possono, altresì, prevedere, attraverso i propri strumenti urbanistici, limiti più rigorosi o aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nel presente Piano, a tutela di interessi culturali e ambientali.

### **Art. 4 - Standard urbanistici dei piani dei servizi**

1. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano territoriale, possono essere definite le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del PTC, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Tali definizioni, non costituendo difformità tra il piano di governo del territorio e il piano territoriale, non costituiscono variante allo stesso.

2. I Comuni consorziati redigono ed approvano i rispettivi piani dei servizi secondo le procedure indicate nell'art. 9 della l.r. 12/05 nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel presente Piano.

3. Relativamente ai territori compresi nel perimetro del Parco, gli strumenti di pianificazione sono soggetti al parere obbligatorio dell'Ente Gestore ai sensi dell'art. 21, 4° comma, lett. b), della l.r. 86/83.

### **Art. 5 - Indirizzi per le aree esterne**

1. Nella pianificazione urbanistica comunale delle aree esterne, i Comuni

consorziate dovranno tendenzialmente favorire i seguenti criteri metodologici:

- a. la conservazione dei valori naturalistici e paesistici;
- b. la progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree incluse nel perimetro del Parco, allo scopo di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative, specie laddove sussistono significative connessioni con l'ambiente fluviale;
- c. la tutela delle aree verdi pubbliche e private e le essenze arboree di rilevanza ambientale;
- d. la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonché delle aree con destinazione agricola
  - boschiva;
- e. la salvaguardia delle attività agroproduttive e delle aree a vocazione agricola;
- f. la collocazione delle attività industriali a congrua distanza dai confini del Parco, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica nonché preesistente o connesso ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte ovvero nel caso in cui si tratti di insediamenti in attuazione di previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- g. la salvaguardia delle caratteristiche geomorfologiche del terreno intese come fattori connotativi del paesaggio, con tutela specifica dell'assetto idrogeologico.

2. Per gli elementi, i beni ed i manufatti esterni al Parco di particolare valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale esterni al Parco gli strumenti urbanistici comunali dovranno garantire il rispetto dei valori paesistici di rilievo, mediante una indagine analitico-descrittiva che contenga l'identificazione degli elementi di valore artistico e naturale, al fine di dimostrare le proprie scelte urbanistiche in relazione agli obiettivi di tutela paesistica. Nel contesto di tali elementi tutti gli interventi dovranno essere valutati con riferimento all'insieme cui si andranno a collocare e quindi in relazione alla loro incidenza sul contesto stesso.

3. In particolare, per le aree esterne al perimetro del Parco, gli strumenti urbanistici comunali dovranno tendenzialmente garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a. contenere gli interventi edilizi e le operazioni sul terreno in modo da salvaguardare gli elementi, di connotazione del paesaggio tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale;
- b. individuare gli ambiti con rilevanti significati ambientali, visuali, storico-culturali, in cui la permanenza della conduzione agricola rappresenti irrinunciabile presidio alla conservazione dei valori paesistici;
- c. individuare i beni storico-architettonici puntuali, per i quali prevedere

specifiche modalità di intervento;

d. verificare la compatibilità di eventuali nuove strutture insediative non agricole con riferimento sia all'assetto morfologico ed agricolo delle aree che alle tipologie di funzioni insediabili;

e. esercitare la tutela dei corsi d'acqua, della rete irrigua, della rete dei percorsi e delle aree boscate;

f. salvaguardare gli elementi connessi con le tradizioni culturali dei luoghi.

#### **Art. 6 - Strumenti di attuazione del Piano**

1. Sono strumenti e procedimenti di attuazione del presente Piano territoriale: i piani di Settore, i piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, i piani delle riserve, il piano di gestione del Parco, gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati, gli strumenti urbanistici comunali.

2. L'Ente Gestore dà attuazione al Piano Territoriale di Coordinamento anche a mezzo degli atti e delle attività attribuite alla sua competenza dalle presenti norme o da disposizioni di legge ed in particolare a mezzo di pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, convenzioni oltre ad altri strumenti negoziali quali accordi di programma, contratti ecc.

3. Il Piano Territoriale è attuato dall'Ente Gestore; collaborano all'attuazione del Piano, con propri atti e progetti, le amministrazioni provinciali, i comuni interessati, gli altri Enti pubblici, nonché i privati, singoli o associati, associazioni professionali imprenditoriali agricole. L'Ente Gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

4. L'Ente Gestore ispira la propria attività al principio della concertazione e pertanto adotta piani, programmi e progetti avendo preventivamente concertato l'indirizzo da assumere con gli enti locali consorziati e dopo aver esperito gli opportuni tentativi per raggiungere, con i soggetti pubblici e privati interessati alla specifica iniziativa o allo specifico intervento, le possibili intese relative anche all'attuazione di quanto verrà deliberato. Per l'attuazione concreta dell'anzidetto principio verrà predisposto un patto di concertazione ambientale con tutte le Amministrazioni Comunali ricompresi nel Parco.

#### **Art. 7 - Il Piano delle riserve**

1. L'Ente Gestore del Parco gestisce le riserve naturali:

a. Boschetto della Cascina Campagna (d.c.r. 20 marzo 1991, n. V/135);

b. Bosco de l'Isola (d.c.r. 28 maggio 1991, n. VI/196);

c. Bosco di Barco (d.c.r. 20 dicembre 1989, n. IV/1804);

d. Bosco della Marisca (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1329);

- e. Isola Uccellanda (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1329);
  - f. Lanche di Azzanello (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1388);
  - g. Lanca di Gabbioneta (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1389).
2. Nelle riserve naturali di cui al precedente comma e nelle relative aree di rispetto si applicano le finalità e le disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio Regionale, nonché quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 86/83 relativamente alle modalità di approvazione del Piano della riserva.
  3. Il Piano della riserva sostituisce, per la rispettiva zona, i Piani attuativi di Settore ed i regolamenti d'uso, assumendone i contenuti nel caso in cui detti strumenti attuativi contengano norme concernenti in tutto o in parte il territorio della riserva naturale, e modificandoli quando non conformi alle finalità della riserva stessa.
  4. Relativamente alle aree boscate, come definite dall'art. 3 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (*Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*), comprese nella zona di riserva naturale, il Piano di gestione della riserva ha efficacia di piano di assestamento, di cui alla medesima l.r. 27/2004 assumendo i contenuti tipici del piano di assestamento previsti dalla vigente normativa regionale.
  5. Nel caso di coincidenza tra riserva naturale e Sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS), il Piano della riserva avrà i contenuti necessari per costituire anche il Piano di gestione del Sito Natura 2000.

#### **Art. 8 - Normativa di settore**

1. L'Ente Gestore predisporre Piani di Settore ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/83, per i seguenti settori:
  - a. siti paesistico culturali sensibili;
  - b. vegetazione naturale;
  - c. agricoltura;
  - d. fruizione e turismo sostenibile;
  - e. patrimonio faunistico;
  - f. recupero aree degradate;
  - g. idrologia e idrogeologia.
2. I Piani di Settore costituiscono lo strumento attraverso il quale l'Ente Gestore dà attuazione al PTC, specificando, per singoli comparti funzionali, le previsioni e le prescrizioni del PTC medesimo, nonché definendo e coordinando, in aderenza a quanto previsto dal Piano di gestione, il programma organico delle attività e degli interventi dell'Ente Gestore, la loro attuazione e la gestione di beni e attrezzature.
3. I Piani di Settore dovranno essere concertati con le rappresentanze agricole o delle organizzazioni di categoria di volta in volta interessate.
4. Il Piano di Settore è adottato dall'Ente Gestore pubblicato mediante deposito presso la segreteria dell'ente stesso e trasmesso in copia agli enti

consorziate e alla Regione; l'avvio di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'Ente Gestore e di tutti gli enti interessati; nei 30 giorni successivi al deposito chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.

5. Il Piano è approvato dall'Ente Gestore con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento e/o diniego motivato delle osservazioni; in mancanza di osservazioni il Piano è definitivamente approvato.

6. Il Piano diventa esecutivo dopo la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'albo dell'Ente Gestore della deliberazione definitiva di approvazione ed è trasmesso per conoscenza alla Giunta Regionale nei 20 giorni successivi.

#### **Art. 9 - Regolamenti d'uso**

1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione servizi sono approvati dall'Ente Gestore.

2. Il regolamento è adottato dall'Ente Gestore, pubblicato all'albo dell'Ente Gestore stesso e dei Comuni consorziate per 30 giorni; nei successivi 30 giorni possono essere presentate da chiunque ne abbia interesse osservazioni, sulle quali decide l'Ente Gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

3. I regolamenti, una volta approvati dall'Ente Gestore nei termini del precedente secondo comma, divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo dell'Ente Gestore; i regolamenti definitivamente approvati sono altresì pubblicati agli albi dei Comuni interessati.

4. Entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi per gli eventuali adempimenti di competenza alla Giunta Regionale.

#### **Art. 10 – Il Piano di gestione**

1. Il Piano di gestione è strumento volto a promuovere organizzare - anche nel tempo - e coordinare l'attuazione del PTC e degli strumenti di cui al precedente art. 6; esso definisce, fra l'altro, gli studi ed i progetti nonché le iniziative e gli interventi necessari ed opportuni - nell'arco di un periodo triennale - per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, paesistico e culturale nonché per lo sviluppo dell'utilizzo sociale e ricreativo del Parco, definendo le priorità di intervento per il triennio e la previsione temporale degli interventi.

2. Il Piano di gestione ha validità triennale, è articolato in programmi di attività annuali relativi alle previsioni di settore o per specifici comparti funzionali; esso è finalizzato all'attuazione degli interventi ed attività propri dell'Ente Gestore e all'incentivazione delle attività economico-sociali compatibili con le finalità del PTC.



3. Al Piano di gestione è allegato un bilancio programmatico con la previsione delle risorse economiche e finanziarie od acquisibili nonché delle spese per l'attuazione del Piano. Il Piano di gestione vale anche come proposta alla Regione perché la stessa promuova e/o disponga gli interventi necessari a far fronte alle spese la cui copertura non sia prevista con mezzi dell'Ente Gestore, degli Enti consorziati o di operatori privati.
4. Il Piano di gestione è proposto dall'Ente Gestore e approvato dalla Giunta Regionale.
5. Il Piano di gestione viene attuato mediante programmi annuali da allegare al bilancio consortile di previsione. L'Ente Gestore può procedere all'adozione di un nuovo Piano di gestione solo una volta che gli interventi previsti dal precedente siano stati attuati o siano stati motivatamente stralciati o rinviati.
6. L'Ente Gestore entro il 31 marzo di ciascun anno trasmette agli enti consorziati ed alla Giunta Regionale la relazione sullo stato di attuazione del Piano di gestione.

#### **Art. 11 - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati**

1. Per gli interventi esecutivi dell'Ente Gestore, qualora comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la relativa deliberazione di approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.
2. Gli interventi di cui al presente articolo, diretti a dare attuazione alle finalità del Piano, programmati ed approvati dagli Enti interessati, vanno sottoposti, nei casi previsti dall'art. 80, commi 4 e 5, della l.r. 12/05 ad autorizzazione paesaggistica la quale potrà indicare modificazioni e prescrizioni esecutive vincolanti.
3. Gli Enti pubblici di cui ai precedenti commi possono convenzionarsi con operatori privati per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Piano.
4. Le convenzioni debbono prevedere: i soggetti che si obbligano, l'inerenza ad un bene reale onde consentire la trascrizione nei registri immobiliari, la durata che non può eccedere i nove anni, la descrizione e la consistenza delle obbligazioni, le garanzie, le forme di rendicontazione e di controllo, le sanzioni e le possibilità di revoca anticipata.

#### **Art. 12 - Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'Ente Gestore**

1. I Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Gestore:
  - a. gli atti e i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), 4° comma, art. 21, l.r. 86/83;
  - b. gli atti e i provvedimenti per i quali le leggi nazionali e regionali lo prevedano.

2. L'Ente Gestore esprime i pareri di propria competenza nei termini previsti dall'art. 21, sesto comma, della l.r. 86/83, decorso tale termine il parere si intende espresso negativamente.
3. L'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 è rilasciata dall'Ente Gestore nei casi previsti dall'art. 80, 5° comma, della l.r. 12/05.
4. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente Piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, l'Ente Gestore e i comuni compresi nel perimetro del Parco il cui territorio è interessato dal progetto esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 383/94.
5. Sono soggetti a denuncia all'Ente Gestore gli interventi indicati nelle lett. b) e c) dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004.
6. La gestione di servizi di interesse del Parco può avvenire mediante concessione d'uso o gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie; nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'Ente Gestore, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'Ente Gestore del Parco delle attrezzature alla scadenza della concessione.
7. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'Ente Gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente PTC, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, dell'indicazione delle eventuali migliorie ambientali o culturali derivanti dall'intervento secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli; l'Ente Gestore, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della denuncia, può inibire l'intervento e dettare prescrizioni esecutive qualora l'intervento proposto contrasti con le norme del presente Piano e con quelle contenute nei Piani di Settore e qualora venissero riscontrate false attestazioni a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine; in caso di false attestazioni l'Ente Parco informa l'Autorità giudiziaria competente.
8. Fermo restando quanto disposto dalla d.g.r. n. 6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3° S.S. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 ottobre 1997, e dall'art. 146, 3° comma, del d.lgs. 42/2004 l'Ente Gestore, con proprio regolamento, può stabilire, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato

alle istanze di autorizzazione o alle denunce.

#### **Art. 13 – Garanzie**

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia l'Ente Gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie rilasciate da primari Istituti Bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente Gestore.

#### **Art. 14 - Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale**

1. Per la procedura di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale si applica quanto disposto dalla l.r. 20/99 e dall'art. 6 della l. 349/86.
2. Per quanto attiene la valutazione di incidenza, si rinvia al D.P.R. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla d.g.r. 7/14106 dell'8 agosto 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 - 3° Suppl. Straordinario del 12 settembre 2003.

## TITOLO II

### ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

#### **Art. 15 - Perimetri e azzonamento**

1. Il territorio del Parco, è articolato nelle seguenti zone territoriali individuate con apposito simbolo grafico nelle allegate tavv. P1:

- a. zone di interesse naturalistico-paesistico;
- b. riserve naturali;
- c. siti di Rete Natura 2000;
- d. zone agricole;
- e. nuclei di antica formazione;
- f. ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale;
- g. zone di iniziativa comunale orientata;
- h. ville e parchi privati di valore paesistico-ambientale;
- i. ambiti di fruizione soggetti a progetto unitario di valorizzazione;
- j. aree degradate da recuperare.

2. Il PTC individua altresì:

- a. le fasce fluviali del fiume Oglio (art. 29 Tutela idrologica ed idrogeologica), indicata con apposito tratto grafico sulle tavv. A4 degli studi preliminari, quale territorio di massima fragilità idrogeologica, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di zona e di settore;
- b. gli elementi di preminente interesse storico-culturale e paesistico, suddivisi in: chiese sussidiarie, santuari, cappelle votive, castelli o residenze fortificate, cimiteri di significativo valore paesistico, dighe, chiuse, opere idrauliche di significativo valore paesistico, ponti, preesistenze rurali, archeologia industriale, indicati con appositi simboli grafici sulle tavv. A10 degli studi preliminari, sottoposti a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme del Titolo II e III.

#### **Art. 16 - Elementi, beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale**

1. Il PTC individua con appositi simboli grafici nelle tavv. P1 gli elementi di archeologia classica ovvero i beni di elevato valore artistico, storico o culturale.

2. L'individuazione puntuale di detti elementi, beni e manufatti è operata dall'Ente Gestore del Parco nell'ambito del Piano di Settore di cui all'art. 27, al fine di garantirne - a seconda della natura e delle caratteristiche degli stessi - la tutela, la conservazione nonché il restauro, la valorizzazione, il riuso anche mediante l'eventuale promozione di nuovi usi compatibili. Le nuove destinazioni d'uso dovranno risultare coerenti con gli elementi tipologici,

formali e strutturali, del singolo organismo edilizio valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico, culturale e paesaggistico.

3. Ferme restando le autorizzazioni delle autorità competenti sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione, di recinzione e di custodia necessari a garantire la conservazione e la tutela dei suddetti beni e manufatti, nonché gli interventi ingiunti dalle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia ovvero quelli individuati dagli strumenti di attuazione del presente PTC.

4. Ferme restando le autorizzazioni delle autorità competenti sono compatibili gli interventi di manutenzione e restauro, nonché - ove siano riconosciuti come tali, in relazione alla natura del bene e dell'eventuale relativo vincolo, dagli strumenti di pianificazione - gli interventi di recupero funzionale compresi quelli volti a consentire un diverso ma consono uso del bene nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi equivalenti a quelli del nucleo originario) allo scopo essenziale di non alterare l'equilibrio del complesso e la sua struttura. Deve essere sempre attentamente valutato e valorizzato il rapporto del singolo bene con il contesto specifico di riferimento e i caratteri che lo connotano dal punto di vista paesistico.

5. Non sono compatibili tutti gli interventi che possano in qualche modo compromettere la conservazione e la tutela degli elementi, dei beni, dei manufatti e dei reperti. Non sono altresì compatibili gli interventi edilizi di ampliamento, sopralzo o trasformazione dei fabbricati esistenti individuati dall'Ente Gestore come elementi da conservare.

6. Il Piano di Settore siti paesistici sensibili di cui al successivo art. 27 può integrare il complesso dei beni individuati di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze statali in materia.

#### **Art. 17 - Edifici e complessi rurali da salvaguardare**

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 i manufatti, edifici e complessi edificati a tipologia rurale ai quali viene riconosciuto particolare valore storico tradizionale in relazione alla loro ubicazione, o al loro impianto morfologico o alla loro distribuzione o configurazione planivolumetrica o ai caratteri e qualità specifiche. Si intendono di valore storico-tradizionale e identitario gli immobili presenti nella soglia temporale compresa tra la prima levata dell'I.G.M. 1/25.000 ed il catasto cessato (circa 1920)

2. L'individuazione di tali complessi è operata al fine di garantire la conservazione e la tutela dei loro valori paesaggistici dei singoli manufatti e dei complessi edilizi in riferimento alle loro qualità intrinseche e allo specifico rapporto con il contesto paesaggistico di riferimento. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di risanamento o di restauro. È consentita la possibilità di procedere alla demolizione e

ricostruzione, senza aumento di s.l.p., volume ed altezza, dei fabbricati esistenti fatiscenti, solo in caso di dimostrazione dell'impossibilità al recupero degli stessi. E' ammesso in questi casi anche il cambio d'uso, esclusivamente mediante l'attuazione di apposito piano di recupero che definisca attentamente le modalità di intervento nel pieno rispetto dei caratteri architettonici e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi). Deve essere sempre attentamente considerato e valorizzato il rapporto tra edifici o complessi rurali e il loro intorno preservando le relazioni percettive e strutturali con il contesto specifico di riferimento e tenendo conto dei caratteri che lo connotano dal punto di vista paesistico. Il cambio di destinazione d'uso a residenza di immobili rustici quali porticati, barchesse e fienili è ammesso per edifici esistenti alla data di approvazione del P.T.C. (13 settembre 2005). In tali complessi di carattere storico e identitario sono comunque da salvaguardare le caratteristiche architettoniche tradizionali degli edifici e pertanto non devono essere tamponati portici e logge.

3. Non sono compatibili gli interventi che comunque comportino - anche a mezzo della sola modificazione della destinazione d'uso - alterazioni delle qualità intrinseche o dei valori paesistico-ambientali all'intorno.

4. Eventuali modificazioni delle destinazioni d'uso sono consentite ove le stesse conseguano alla definitiva cessazione delle attività agricole in precedenza insediate o loro riqualificazione in coerenza con lo sviluppo del settore ed ove risulti - da uno specifico studio di dettaglio esteso all'intera unità (complesso od edificio) - che il nuovo uso consenta il mantenimento dei valori paesistico-ambientali anche nel rapporto del bene con i luoghi.

5. Il Piano di settore siti paesistici sensibili di cui al successivo art. 27 può integrare l'elenco dei beni di cui al presente articolo.

6. Sono fatte, comunque salve le disposizioni contenute nella l.r. 12/05.

### **Art. 18 - Riserve naturali**

1. Sono individuate con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 le riserve naturali già istituite con specifici atti:

a. Boschetto della Cascina Campagna (d.c.r. 20 marzo 1991, n. V/135 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° S.S. al n. 27 del 2 luglio 1991);

b. Bosco de l'Isola (d.c.r. 28 maggio 1991, n. V/196 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° S.S. al n. 32 del 6 agosto 1991);

c. Bosco di Barco (d.c.r. 20 dicembre 1989, n. IV/1804 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° S.S. al n. 12 del 22 marzo 1990);

d. Bosco della Marisca (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1329 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° S.S. al n. 40 del 4 ottobre 1989);

e. Isola Uccellanda (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1329 - Bollettino Ufficiale

- della Regione Lombardia 2° S.S. al n. 40 del 4 ottobre 1989);
- f. Lanche di Azzanello (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1388 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° S.S. al n. 40 del 4 ottobre 1989);
- g. Lanca di Gabbioneta (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1389 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° S.S. al n. 40 del 4 ottobre 1989).
2. In relazione ai valori naturalistici presenti, costituiti da biocenosi transitorie di particolare interesse ecologico, le riserve naturali sono classificate in orientate o parziali botaniche.
3. Le finalità istitutive di ciascuna riserva sono definite nelle rispettive delibere Consiliari di istituzione.
4. Fino all'entrata in vigore del Piano della riserva di cui all'art. 7 e nel rispetto delle disposizioni delle singole delibere istitutive, l'utilizzazione dei boschi, la gestione delle zone umide e l'esercizio dell'agricoltura sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 30, 31 e 32.
5. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo culturale, educativo e ricreativo, secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificati dalla presente disposizione, comma 8 e, dalle norme di settore.
6. Sono consentiti comunque tutti gli interventi previsti dal piano di gestione, di cui all'art. 7, necessari per l'attuazione degli scopi istitutivi della riserva, eseguiti dall'Ente Gestore o da soggetti con lo stesso convenzionati, nonché gli interventi autorizzati ai sensi del comma 6 art. 13 della l.r. 86/83.

#### **Art. 18-bis - Siti di Rete Natura 2000**

1. Ai sensi della Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (pubblicata sulla G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L. 206) concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*, pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.) e successive modifiche ed integrazioni, sono stati individuati:
- a) con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (*Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE*, pubblicato sulla G.U. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.) e successivamente con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 (*Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza*, P.R.S. 9.5.7- Obiettivo 9.5.7.2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 settembre 2003, 3° Supplemento Straordinario

al n. 37) i seguenti Siti di Importanza Comunitaria, approvati con Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2004/798/CE in data 7 dicembre 2004 (*Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale*):

<i>Denominazione</i>	<i>Codice Sito Natura 2000</i>
Boschetto della Cascina	IT2060014
Campagna	IT2060015
Bosco de l'Isola	IT20A0020
Lanca di Gabbioneta	IT20A0006
Lanche di Azzanello	IT20A0007
Bosco della Marisca	IT20A0008
Isola Uccellanda	IT20A0019
Barco	IT20A0017
Scolmatore di Genivolta	

b) con d.g.r. 13 febbraio 2004, n. 7/16338 (Individuazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE), le seguenti Zone di Protezione Speciale, successivamente classificate dal Ministero:

<i>Denominazione</i>	<i>Codice Sito Natura 2000</i>
Bosco de l'Isola	IT2060015
Lanca di Gabbioneta	IT20A0005
Isola Uccellanda	IT20A0008
Barco	IT20A0019

2. Nei siti Natura 2000 sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire:

- a. la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 79/409/CEE;
- b. la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;
- c. la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli.

3. Per mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente l'insieme degli habitat e delle specie di interesse comunitario, costituiscono documenti di riferimento la d.g.r. 20 aprile 2001 n. 4345 «Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia» e le successive indicazioni gestionali relative ai Siti di Importanza Comunitaria e alle Zone di Protezione Speciale predisposte dalla Giunta Regionale.

4. Negli stessi Siti Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, valgono oltre ai divieti e le prescrizioni delle zone del presente Piano, le seguenti disposizioni:

- a. in corrispondenza dell'habitat 91F0 «Foreste miste riparie di grandi fiumi



- a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)» si mantenga un'adeguata percentuale di alberi senescenti e di legno morto a beneficio di avifauna ed invertebrati;
  - b. per il SIC Lanche di Azzanello - IT20A000, in corrispondenza dell'habitat 91E0 «Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salidon albae*)», si prevedano interventi di ricostruzione del bosco per contenere l'azione erosiva sulle sponde;
  - c. l'entità dei prelievi idrici non dovrà alterare il regime idraulico del suolo con intensificazione del processo di interrimento di lanche ed aree umide;
  - d. a tutto il territorio interessato dai Siti Natura 2000 si applicano, quale standard minimo di pratica agricola sostenibile, le norme base individuate per la condizionalità, con riferimento al d.m. 13 dicembre 2004, recepito dalla d.g.r. 20548 dell'11 febbraio 2005 e successive integrazioni.
5. In considerazione delle situazioni di vulnerabilità di varia natura che interessano i siti Natura 2000 presenti nel Parco, i piani di gestione degli stessi, coincidenti con i piani delle riserve di cui all'art. 7, disporranno, tra l'altro, l'attuazione delle seguenti regolamentazioni ed azioni:
- a. le modalità di contenimento delle specie alloctone invasive;
  - b. le modalità di gestione della vegetazione lungo le sponde delle aree umide, con riferimento alle esigenze della fauna che svolge in questo microhabitat parte del suo ciclo vitale;
  - c. la regolamentazione degli accessi, della viabilità (con opportune limitazioni di accesso ai mezzi motorizzati) e della fruizione;
  - d. la previsione di interventi di ripristino delle zone umide in fase di interrimento (Lanca di Gabbioneta, Lanche di Azzanello, Bosco di Barco).

#### **Art. 19 - Zona di interesse naturalistico e paesaggistico**

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 le aree ricadenti nella zona di interesse naturalistico-paesaggistico, le quali sono destinate alla conservazione attiva dei valori naturalistici esistenti, alla ricostruzione della copertura vegetale naturale, al risanamento di elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.
2. In tale zona, l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti boscati e delle zone umide; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura.

3. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le sole attività colturali compatibili con le disposizioni e gli obiettivi del presente Piano; una fascia lungo le sponde del fiume per un'ampiezza minima di 10 m deve essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale, fatti salvi gli impianti di arboricoltura preesistenti.

4. Sono ammesse le sole attività zootecniche esistenti compatibili con quanto stabilito dall'art. 20, comma 4. Le attività zootecniche ricadenti dovranno comunque essere orientate verso forme di basso impatto ambientale, che tutelino la risorsa suolo adottando misure idonee per evitare rischi di inquinamento delle acque da parte dei reflui zootecnici e dei fanghi di sedimentazione, ai sensi del d.lgs. 152/99. Non sono ammessi nuovi impianti di arboricoltura.

5. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostituiti, per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 32; l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa autorizzazione delle autorità competenti, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati, con un rapporto minimo di uno a due.

6. Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti non adibiti ad uso agricolo sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della l.r. 12/05, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume con mantenimento delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali originali, finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti. Per le strutture agricole esistenti sono comunque ammessi ampliamenti delle stesse solo se strettamente funzionali all'attività agricola, secondo gli indici della l.r. 12/05 con le modalità previste dal successivo art. 20, comma 10, garantendo la coerenza con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio salvaguardando inoltre le peculiarità del rapporto di questo con il contesto paesaggistico di riferimento. Per le residenze agricole sono ammessi interventi di ampliamento per adeguamenti igienico-sanitari *una tantum* non eccedenti il 20% del volume esistente, fatto salvo il rispetto degli indici per la residenza stabiliti dalla l.r. 12/05.

7. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche ad eccezione degli interventi previsti dal precedente comma 6; sono comunque ammessi tutti gli interventi coerenti con la normativa vigente in materia di livellamenti agrari. Non sono ammesse le bonifiche agrarie.

8. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.

9. È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati, come disciplinato dal Parco, solo sulle vie carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili, mezzi diretti alle aziende agrituristiche e necessarie per la conduzione dei fondi agricoli.

10. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con siepi di essenze autoctone, per esigenze di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività orto-floro-vivaistiche e frutticole, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

#### **Art. 20 – Zona agricola**

Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale.

#### **Art. 20 A**

##### **Zona agricola di I<sup>a</sup> fascia di tutela**

1. In tale zona, fatto salvo quanto previsto per gli edifici rurali di valore ed interesse storico tradizionale di cui all' art. 17, è ammessa la nuova edificazione esclusivamente destinata ad attività agricola o residenza agricola, entro i limiti stabiliti dalla l.r.12/05 da realizzarsi a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all' entrata in vigore del Piano (13 settembre 2005), i cui proprietari dimostrino di possedere unicamente immobili rurali ubicati in detta zona.

2. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:

- a) le colture erbacee, l'orticoltura e la frutticoltura; l'attività colturale deve giungere, per le aree lungo le scarpate, non più vicino di 10 metri dall' orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall' erosione dovuta al forte ruscellamento,
- b) l'arboricoltura secondo le disposizioni di cui all' art. 33;
- c) l'allevamento zootecnico nel rispetto e con i limiti della normativa di settore vigente;

- d) l'agriturismo;
- e) attività di itticoltura e pesca sportiva, con relativi impianti ai sensi dell' art. 36, 3° comma, l.r. 14/98,
- f) l'attività di maneggio esercitata su strutture edilizie esistenti;
- g) l' installazione di impianti di irrigazione di tipo PIVOT.  
Qualora nelle aree consentite, l'installazione d'impianti di irrigazione PIVOT e similari comporti l'eliminazione di boschine, filari, siepi e alberi isolati, dovranno essere previsti interventi compensativi in sostituzione degli elementi vegetazionali eliminati. Tali interventi dovranno essere concordati con l'Ente Parco. Comunque l'attività colturale deve giungere non più vicino di 10 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall'erosione dovuta al ruscellamento;
- h) le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 31 e ai sensi dell' art. 36 della L.R. 14/98 comprese le relative disposizioni attuative;
- i) le reti antigrandine,
- j) le strutture provvisorie per turismo e manifestazioni in genere, previo convenzionamento con il Parco che definisca i tempi e le modalità di gestione;
- k) le recinzioni con muri fino ad un'altezza massima di m. 2,00 intonacati o con materiali tipici del posto, quali mattoni a vista, ciottoli di fiume, zoccolature in pietra a delimitazione esterna delle corti di fabbricati;
- l) recinzioni delle proprietà con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con siepi di essenze autoctone connesse ad esigenze di tutela delle pertinenze degli insediamenti agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio. Tali recinzioni sono consentite per le aree di pertinenza di costruzioni e non in libera campagna.

3. Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione in aziende esistenti all'entrata in vigore del P.T.C. (13 settembre 2005), qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso nell'ambito del P.T.C.

4. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi del precedente comma è ammessa l' utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui ma facenti parte delle zone agricole inserite esclusivamente nella 1° fascia di tutela del P.T.C., secondo quanto disposto dall'art. 59 comma 5 della L.R. 12/05.

5. Sugli edifici esistenti, anche a destinazione extra-agricola, sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, ad eccezione degli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico, nonché gli interventi di ampliamento *una tantum* non eccedenti il 20% della volumetria legittimamente preesistente alla data di entrata in vigore del P.T.C. (13 settembre 2005) di ogni singolo fabbricato.

Per volume si intende il calcolo geometrico corrispondente alla sagoma dell'edificio per le parti fuori terra comprensive di portici e logge.

6. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:

- a) l'insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli;
- b) nuovi allevamenti zootecnici se non in strutture agricole esistenti;
- c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
- d) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
- e) l'ammasso temporaneo al di fuori dei cantieri, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dei reflui zootecnici e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali reflui zootecnici, terricciati, fieni, pagli, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
- f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, ad esclusione della segnaletica per il servizio del Parco e per lo svolgimento dell'attività venatoria prevista dalla l.r. 26/93, nonché per l'individuazione segnaletica delle aziende agricole e delle aziende agrituristiche e la segnaletica stradale ed edilizia di lavori in corso;
- g) lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi;
- h) la distruzione o alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua;
- i) le serre quali strutture fisse.

#### **Art. 20 B - Zona agricola di II<sup>a</sup> fascia di tutela**

1. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:

- a) le colture erbacee, l'orto-coltura e la frutticoltura; l'attività colturale deve rimanere, per le aree lungo le scarpate, non più vicino di 10 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall'erosione dovuta al forte ruscellamento;
- b) l'arboricoltura secondo le disposizioni di cui all'art. 33;
- c) l'allevamento zootecnico nel rispetto e con i limiti della normativa di settore vigente;

- d) l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
  - e) l'attività di floro- vivaismo;
  - f) l'agriturismo;
  - g) l'attività di itticoltura e pesca sportiva con relativi impianti ai sensi dell' art. 36, 3° comma, l.r. 14/98;
  - h) l'attività di maneggio esercitata esclusivamente in strutture edilizie esistenti;
  - i) l'installazione di impianti di irrigazione di tipo PIVOT;  
Qualora nelle aree consentite, l'installazione d'impianti di irrigazione PIVOT e similari comporti l'eliminazione di boschine, filari, siepi e alberi isolati, dovranno essere previsti interventi compensativi in sostituzione degli elementi vegetazionali eliminati. Tali interventi dovranno essere concordati con l'Ente Parco. Comunque l'attività colturale deve giungere non più vicino di 10 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall'erosione dovuta al ruscellamento;
  - j) le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 31 e ai sensi dell' art. 36 della L.R. nr. 14/1998 e succ. mod. ed integr. Comprese le relative disposizioni attuative;
  - k) le serre quali strutture fisse, gli archi con reti antigrandine;
  - l) le strutture provvisorie per turismo e manifestazioni in genere, previo convenzionamento con il Parco che definisca i tempi e le modalità di gestione.
  - m) le recinzioni con muri fino ad un'altezza massima di m. 2,00 intonacati o con materiali tipici del posto, quali mattoni a vista, ciottoli di fiume, zoccolature in pietra a delimitazione esterna delle corti di fabbricati,
  - n) recinzioni delle proprietà con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con siepi di essenze autoctone connesse ad esigenze di tutela delle pertinenze degli insediamenti agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio. Tali recinzioni sono consentite solo nei pressi di costruzioni e non in libera campagna.
2. Nelle zone in cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso.
3. L'edificazione è ammessa secondo i disposti di cui alla l.r.12/05.
4. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola,

anche se non contigui e presenti nella I^ e II^ fascia di tutela del P.T.C. con esclusione di appezzamenti esterni al perimetro del Parco.

5. Sugli edifici esistenti, anche a destinazione extra-agricola, sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, ad eccezione degli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico, nonché gli interventi di ampliamento *una tantum* non eccedenti il 20% della volumetria legittimamente preesistente di ogni singolo fabbricato alla data di approvazione del PTC (13 settembre 2005).

Per volume si intende il calcolo geometrico corrispondente alla sagoma dell'edificio per le parti fuori terra comprensive di portici e logge.

6. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:

- a) nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici nè l'ampliamento degli allevamenti zootecnici esistenti, caratterizzati da parametri superiori a quelli di cui al precedente comma 1 lettera c);
- b) l'insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli;
- c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
- d) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
- e) l'ammasso temporaneo al di fuori dei cantieri, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dei reflui zootecnici e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali reflui zootecnici, terricciati, fieni, pagli, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
- f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, ad esclusione della segnaletica per il servizio del Parco e per lo svolgimento dell'attività venatoria prevista dalla l.r. 26/93, nonché per l'individuazione segnaletica delle aziende agricole e delle aziende agrituristiche;
- g) lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi,
- h) la distruzione o alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua;

#### **Art. 20 C - Punti Parco**

1. Con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 è individuata la zona di proprietà dell'Ente Gestore, del Nucleo del Mulino di Basso nel comune di Torre Pallavicina, attuale sede delle Guardie Ecologiche Volontarie e Ostello del Parco. Su tali aree l'Ente Gestore potrà sviluppare un progetto organico di recupero del complesso degli edifici esistenti e delle aree pertinenziali, finalizzato allo svolgimento delle seguenti funzioni e destinazioni:

- a) didattico-educative da svolgersi prevalentemente nell'edificio principale costituito dal Mulino;
  - b) centro forestale e sede delle Guardie Ecologiche Volontarie;
  - c) foresteria destinata all'ospitalità di gruppi di scuole o turismo-ambientale;
  - d) sede di attività amministrative dell'Ente Gestore connesse alle funzioni ambientali;
  - e) attrezzature per le attività di sosta e fruizione nelle aree verdi pertinenziali del Centro Parco;
  - f) strutture per il deposito di materiali e mezzi di supporto allo svolgimento delle funzioni didattiche, ambientali-fruitive e di vigilanza dell'area protetta.
2. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni suddette, il progetto di recupero potrà prevedere la realizzazione di strutture accessorie e/o nuovi edifici e attrezzature per la sosta e fruizione del Parco. La progettazione e realizzazione del progetto di recupero dovrà tenere conto e rispettare i caratteri paesistici dell'area e i caratteri tipologici e materici distintivi del Nucleo del Mulino di Basso nel comune di Torre Pallavicina e perseguire i seguenti obiettivi:
- a) attenersi, laddove tecnicamente possibile, alle disposizioni contenute nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui all'art. 29, comma 5;
  - b) favorire l'inserimento ambientale delle opere nel Parco attraverso l'utilizzo di piantumazioni cortine alberate di contorno e pavimentazioni permeabili, in particolare per le opere di realizzazione ex-novo,
  - c) ridurre al minimo il consumo di nuove aree anche attraverso il recupero di infrastrutture dismesse.

#### **Art. 21 - Nuclei di antica formazione**

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 come nuclei di antica formazione le aree comprendenti gli immobili e le relative pertinenze che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale ed ambientale per il Parco, come tali da sottoporre a specifica tutela e valorizzazione.
2. I Comuni, in sede di adeguamento al PTC dei propri strumenti urbanistici generali, procedono ad azionare tali aree secondo le procedure stabilite dalla l.r. 12/05.
3. Dovranno in ogni caso considerarsi parti essenziali per la riconoscibilità ed identità dei centri storici, indipendentemente dalla classificazione urbanistica e/o dalla eventuale conduzione agricola:
  - a. le aree di pertinenza funzionale o visiva degli edifici;
  - b. le aree identificate in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;
  - c. il verde e le fasce di rispetto idonee ad assicurare la fruibilità



percettiva dell'insieme; poiché indispensabili per il mantenimento della continuità degli spazi del tessuto edilizio, del verde e per la definizione dell'immagine paesistica complessiva.

4. Fino agli adempimenti di cui al precedente secondo comma nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente gli interventi sugli edifici esistenti di cui all'art. 27, 1° comma, lett. a), b) e c), della l.r. 12/05 nonché la ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria, di superficie o modifiche di sagoma.

5. Negli aggregati storici e nuclei di antica formazione le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione e dei cromatismi da utilizzare, sia nella progettazione e utilizzazione degli spazi aperti;

b. i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;

c. non è consentito l'uso degli spazi aperti per il deposito di materiali.

6. Ai progetti delle opere da eseguirsi nei nuclei di antica formazione, escluse quelle di cui alle lett. a) e b) dell'art. 27 della l.r. 12/05, devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici riguardanti:

a. la descrizione del paesaggio urbano, dell'ambiente e del contesto territoriale interessato;

b. la descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;

c. l'evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sull'ambiente e il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti;

d. non sono comunque ammessi interventi di demolizione nonché aumenti di volume e ristrutturazione urbanistica che non siano inquadrati in piani di recupero o permesso di costruire convenzionato con allegato planivolumetrico, tali interventi non devono comunque modificare o alterare i caratteri, l'impianto urbanistico ed edilizio dell'area interessata; nella predisposizione del piano di recupero o concessione convenzionata con allegato planivolumetrico si dovrà avere cura di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati questi non dovranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificato esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione del piano di recupero o concessione convenzionata con allegato planivolumetrico, lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo fluviale circostante; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso l'adeguata valorizzazione

degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

#### **Art. 22 - Ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale**

1. Il PTC individua nelle tavv. P1 gli edifici o i complessi di elevato significato di archeologia industriale, posti al di fuori dei centri storici.
2. L'individuazione puntuale di detti beni è operata dall'Ente Gestore del Parco nell'ambito del piano di settore di cui all'art. 27, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dei loro valori storici, artistici e culturali nonché il loro riuso la loro rivitalizzazione con l'insediamento di nuove attività compatibili con gli obiettivi di tutela. Le nuove destinazioni d'uso dovranno risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e strutturali, del singolo organismo edilizio valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico, culturale e paesaggistico dei manufatti e delle relazioni con il contesto paesistico di riferimento.
3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di restauro e di recupero ancorché volti a consentire un uso non più di carattere produttivo ma idoneo a garantire la conservazione dei valori oggetto di tutela. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere subordinati all'approvazione di apposito piano attuativo. In caso di perdurante presenza di attività produttive sono compatibili gli interventi edilizi e tecnologici - anche se parziali - necessari al permanere della suddetta attività, purché sia garantita la conservazione degli elementi architettonici e di ingegneria storica ed idraulica connotativi dei caratteri originari degli edifici.
4. Nella stesura del progetto del suddetto piano attuativo dovranno essere attentamente rilevati tutti gli elementi che caratterizzano l'ambito e compongono il complesso storico-architettonico, evidenziando elementi e componenti più significativi dal punto di vista storico-testimoniale, comprese attrezzature e impianti legati alla produzione originale, da sottoporre rigorosamente a restauro o risanamento conservativo. Il piano attuativo dovrà inoltre precisare per tutte le componenti del complesso edilizio e per le aree libere pertinenti tipologie e metodologie di intervento ammesse, tenendo conto dell'obiettivo fondamentale di valorizzazione dell'ambito in una logica confermativa della memoria storica del luogo e dei valori di paesaggio da questa inscindibili.
5. Non sono consentiti gli interventi edilizi e gli usi che risultino in contrasto con il significato ed il carattere del bene.

#### **Art. 23 - Zona di iniziativa comunale orientata**

1. È individuata con apposito simbolo grafico nelle tavv P1 la zona di iniziativa comunale orientata, che comprende ambiti urbanizzati e/o in fase

di urbanizzazione rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi al fine della salvaguardia delle caratteristiche storiche e tipologiche degli edifici esistenti dovranno garantire che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del Parco sia nella scelta delle soluzioni tipologiche sia nelle scelte dei materiali da costruzioni sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.

3. Nella presente zona gli strumenti comunali dovranno essere redatti nel rispetto dei seguenti criteri e indirizzi:

a. il completamento della struttura urbana privilegerà il recupero dei volumi esistenti;

b. le nuove edificazioni saranno realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alla definizione delle altezze dei fabbricati che non dovranno occludere visuali percepibili da punti di vista pubblici, uniformandosi alle altezze di contesto;

c. l'espansione dell'edificato avverrà in continuità rispetto all'esistente e preferibilmente sarà definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali;

d. i nuovi interventi dovranno avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale deve essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;

e. si favorirà il mantenimento del verde privato esistente in ville e giardini;

f. i nuovi insediamenti produttivi saranno posti ad una distanza di rispetto pari all'altezza dei fabbricati esistenti con un minimo di m 10; la fascia di rispetto sarà destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi e arbusti autoctoni;

g. l'espansione dell'edificato rispetterà le attività agricole ed i centri rurali preesistenti, garantendo le distanze prescritte dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 24 - Ville e parchi privati di valore paesistico-ambientale**

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 i complessi privati (aree e manufatti) di valore paesistico, monumentale o naturalistico.

2. L'individuazione di detti beni è operata al fine di garantire la conservazione degli stessi, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di risanamento, di restauro e ristrutturazione edilizia senza aumento di volume con mantenimento dell'involucro esterno e delle caratteristiche storico-architettoniche e ambientali originali; eventuali modificazioni d'uso sono consentite a condizione di garantire la

conservazione dei valori oggetto di tutela.

4. Non sono compatibili gli interventi di demolizione o compromissione dei manufatti, dei percorsi e delle visuali originali costituenti l'impianto del Parco e/o giardino di pertinenza degli immobili di cui al comma 1 nonché quelli che riducano la quantità o compromettano la qualità delle aree verdi pertinenziali.

#### **Art. 25 - Ambiti di fruizione soggetti a progetto unitario di valorizzazione**

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico ambiti territoriali che a seguito di progetto unitario di valorizzazione previsto dal piano di settore di fruizione dovranno assumere una funzione strategica in termini di servizi ed attrezzature logistiche pubbliche o private mirate alla fruizione del Parco.

Gli ambiti identificati sono:

- **AMBITO n. 1:** dalla chiusa di Paratico a Palazzolo Valle del fiume incisa e stretta.

Buona concentrazione di preesistenze assimilabili ad «Archeologia industriale».

Da segnalare a Tagliuno la fabbrica MTV; a Castelli Calepio interessante insediamento industriale in località Porto; a Palazzolo: ex cotonificio Ferrari.

Questo ambito è inoltre fortemente connotato dalla presenza di castelli (castello di Trebecco, Castel de Conti, castello di Calepio etc.).

Significativa inoltre è l'antica chiesetta di S. Fermo ed il suo contesto in Comune di Credaro.

Suggestivo è il percorso ciclo-pedonale realizzato dal Comune di Credaro.

- **AMBITO n. 2:** dalla ferrovia MI-VE fino a Calcio (Foglio 3).

Area fortemente connotata dalla presenza del Naviglio civico di Cremona che da qui inizia il suo corso e dalla roggia Argentata.

Tra le preesistenze più rilevanti è da segnalare l'insediamento denominato «Custode dei Navigli»),

Suggestivo è il percorso esistente tra la cascina Matta, lungo il Naviglio di Cremona fino all'abitato di Calcio.

- **AMBITO n. 3:** area ad est di Villacampagna.

Il fulcro di quest'area è costituito dalla Cascina Dosso Stalluzzo perfettamente inserita nel suo ampio contesto di contorno. Questa particolare assonanza tra preesistenza e sito di contorno creano un quadro paesistico particolarmente attrattivo connotato dalla morfologia dolcemente ondulata, da un piccolo bosco con stagno d'acqua all'interno.

L'intero ambito individuato è inoltre caratterizzato dalla presenza di numerose cascate significative come: Cascina Viola, Mirabella, Boffalora,

Gazzuolo, Campazzo.

Suggestivo paesisticamente è il percorso longitudinale centrale all'area, che da Soncino conduce a Villa Campagna.

- *AMBITO n. 4*: area a sud di Orzinuovi fino ad Acqualunga.

Trattasi di un ambito fortemente caratterizzato da preesistenze storiche legate al dominio feudale della famiglia Martinengo.

In particolare è da segnalare un percorso paesisticamente rilevante che connette in sequenza nodo-lineare gli insediamenti di Barco, Martinenghe, Bompensiero, il romitorio della Madonna del Rino e il suo contesto, Villagana fino ad Acqualunga.

Altamente suggestivo è inoltre il percorso sterrato tra Villagana ed Acqualunga.

- *AMBITO n. 5*: ambiti di Monticelli d'Oglio e Monasterolo.

Trattasi di due nuclei frazionali ancora fortemente espressivi per i quali è previsto un collegamento attraverso un ponte ciclopedonale sul fiume. L'ambito è inoltre caratterizzato da un quadro paesistico molto attrattivo, ricco di preesistenze significative. Per la sua particolare morfologia, esso rappresenta un'area interessante sul piano fisico-ambientale. Suggestive le visuali offerte dai percorsi d'argine esistenti, che dovrebbero essere attrezzati e valorizzati.

- *AMBITO n. 6*: area compresa tra Robecco e Alfiano Nuovo.

Trattasi di area caratterizzata dalla presenza di nuclei ancora significativi. Interessante è il percorso d'argine da Robecco a Grumone, passando per Pieve di Grumone, inserito in un contesto paesistico caratterizzato dalla Pieve, dal vecchio cimitero e da un antico ponte sulla roggia.

2. L'individuazione di detti ambiti è operata al fine di garantire che le necessarie infrastrutture siano realizzate tenendo conto dell'esigenza di tutela ambientale e di minimizzazione dell'impatto.

3. Fermo restando quanto previsto dalle singole norme, in tali ambiti è consentita una fruizione a basso impatto ambientale. Sono consentite modeste attrezzature di arredo, che non alterino i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostruzione naturalistica; nella realizzazione delle attrezzature dovrà essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area, pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici; la superficie a verde deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a mq 1 ogni mq 10; in tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma è consentita l'installazione di strutture non permanenti per il gioco dei bambini, inoltre deve essere sempre attentamente valutato e valorizzato il rapporto tra le attrezzature

da realizzare e i luoghi, nel rispetto dei valori paesistico-ambientali del contesto.

4. Gli ambiti sono soggetti ad apposito piano di fruizione da realizzarsi in coerenza con le finalità e la disciplina prevista nelle singole zone.

5. Nella progettazione ed esecuzione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:

a. l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto e l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva;

b. per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso pubblico:

- il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media inferiore a 3 metri, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità di 1 metro per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente;

- è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico purché una quota continua, di almeno il 40% del totale delle sponde realizzata con i predetti criteri, resti inaccessibile al pubblico;

- è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfaldo secondo le prescrizioni del successivo art. 30 (*Zone umide*);

- le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico, sono piantumate con vegetazione autoctona;

c. è ammessa la recinzione permanente dell'intero spazio attrezzato o di parte di esso unicamente per le aree esterne alla fascia fluviale di cui al successivo art. 29 (*Norma di tutela idrologica ed idrogeologica*) da realizzarsi preferibilmente con strutture trasparenti quali palizzate, cancellate, oppure da rete metallica con eventuale base in muratura non superiore a 0,50 metri affiancata da siepi o arbusti; per le aree interne alla predetta fascia è ammessa solo la recinzione temporanea per un periodo non superiore ad un anno e previa autorizzazione dell'Ente Parco;

d. sono vietate le attività di auto e motocross.

#### **Art. 26 - Aree degradate da recuperare**

1. Sono individuate con appositi simboli grafici nelle tavv. P1 le aree degradate da recuperare, nelle quali l'attività di escavazione, di discarica di alterazione e modificazione del suolo hanno determinato un generale degrado ambientale.

2. Nelle aree di cui al precedente comma, il recupero ambientale e paesistico, persegue le seguenti finalità:

- a. mettere in sicurezza gli ambiti caratterizzati da elevata vulnerabilità idrogeologica al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfo-paesistico del territorio escludendo o sottoponendo a rigorose verifiche di ammissibilità qualsiasi intervento che possa modificare la morfologia (naturalità dei corsi d'acqua, meandri dei piani golenali, argini);
  - b. ricostituire gli elementi caratterizzanti il paesaggio agroforestale locale;
  - c. ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico delle aree da destinare ad un'evoluzione naturale con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica e di recupero delle zone umide;
  - d. recuperare le aree da destinare alla fruizione di basso impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, didattico-educativi.
3. Al fine di garantire il recupero di tali aree, l'Ente Gestore del Parco predispone il piano di settore per le aree degradate. Tale piano dovrà individuare le destinazioni finali delle aree degradate, nel rispetto delle finalità di cui al comma precedente, indicando in particolare:
- a. le modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti e l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con prevalenti materiali vivi ovvero utilizzando le tecniche dell'ingegneria tradizionale opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica al fine di ottenere, il migliore inserimento degli interventi nell'ambiente circostante;
  - b. le modalità ed i termini per l'adeguamento degli insediamenti e delle attività esistenti, incompatibili con la destinazione finale, nonché gli interventi di adeguamento necessari all'utilizzazione degli insediamenti strutturalmente compatibili, prevedendo eventualmente il cambio di destinazione e la ristrutturazione, in coerenza con la destinazione finale dell'area recuperata.
- Fermo restando quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigente, per le aree ricomprese all'interno della presente zona e ricadenti nella fascia fluviale B, sono consentite esclusivamente le destinazioni finali di cui all'art. 19 e all'art. 25; per le aree esterne alla predetta fascia fluviale sono consentite, le destinazioni, di cui all'art. 19, art. 20, art. 25.
4. Nelle aree di cui al presente articolo non è ammessa nuova edificazione. Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere preceduti da un progetto che definisca puntualmente il livello di conservazione e la destinazione d'uso dei manufatti esistenti eventualmente riutilizzabili e ridefinisca i rapporti con il contesto paesistico di riferimento.
5. Il recupero delle aree degradate potrà essere attuato, in conformità alla normativa vigente, dall'Ente Gestore, da altre Amministrazioni pubbliche,

nonché da privati; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto da un soggetto differente dal Parco, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'Ente Gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:

- a. una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle caratteristiche dell'area e delle relative condizioni di degrado ambientale; in particolare dovranno essere evidenziate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, podologiche e idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
- b. una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;
- c. una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione;
- d. elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare.

6. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa o turistica ed il soggetto attuatore non sia l'Ente Gestore, il progetto convenzionato di cui al comma precedente, dovrà conformarsi alle previsioni del piano di settore per la fruizione e turismo sostenibile, di cui al precedente art. 36, ove esistente, e deve comunque contenere:

- a. l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e parcheggi;
- b. la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
- c. la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la connessione alle reti comunali di allontanamento dei reflui.

7. L'Ente Gestore potrà individuare, anche sulla base della tavola di analisi - A2 Carta geomorfologica e del degrado ambientale - ulteriori elementi puntuali di degrado ambientale di particolare criticità e determinare le relative modalità di recupero o compatibilizzazione in coerenza con la destinazione di zona stabilita dal presente PTC e nel rispetto della specifica normativa vigente in materia e in stretta relazione con gli indirizzi di Tutela – Parte IV – del PPR, dove sono considerati e sviluppati gli aspetti di riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado.



### TITOLO III

#### NORME DI SETTORE

##### **Art. 27 - Norma di tutela paesistico-culturale**

1. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte delle autorità competenti, individuate dall'art. 80 della l.r. 12/05, deve avvenire nel rispetto delle norme contenute nel presente Piano.
2. Gli interventi ammissibili sono autorizzati dall'autorità subdelegata nel rispetto dei criteri di cui alla d.g.r. n. 6/30194 del 25 luglio 1997 «Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. 18/97».
3. A specificazione del Piano Paesistico approvato con d.c.r. 6 marzo 2001, n. VII/197 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 32 del 6 agosto 2001 il Parco dovrà individuare le «visuali sensibili» di particolare rilevanza per la tutela paesistica del Parco.
4. Per tali luoghi è predisposto apposito Piano di Settore paesistico «Siti paesistici sensibili» il quale individua la sensibilità dei siti e valuta l'impatto delle trasformazioni possibili.
5. Il medesimo Piano di Settore:
  - prevede l'individuazione cartografica dettagliata dei tracciati paesistici lungo i quali dovrà essere vietata la disordinata disseminazione di manufatti eterogenei disposti casualmente rispetto alla strada;
  - garantisce la continuità e leggibilità dei tracciati conservando e mantenendo leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, ecc.;
  - individua modalità per mantenere e/o riqualificare il carattere di strade panoramiche e di percorsi verdi, definendo anche fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili od edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni.
6. Con il medesimo Piano di Settore il Parco provvede a censire, con apposita schedatura, gli elementi, i beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale di cui al precedente art. 16, integrando, se del caso, l'identificazione ivi operata; le schede identificative dovranno individuare le specifiche qualità del bene o del manufatto censito, sotto il profilo architettonico, culturale, storico, ambientale e paesaggistico, illustrarne lo stato di conservazione e definire - ove necessario - gli interventi in relazione alle specifiche esigenze di tutela e valorizzazione nonché le destinazioni d'uso ammesse, ferme comunque restando le eventuali disposizioni speciali più restrittive dettate dalle presenti norme per la zona in cui il bene o il manufatto si trovano.

##### **Art. 28 - Norma di tutela geomorfologica**

1. I terrazzi fluviali e le scarpate morfologiche, nonché i corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile ricadenti all'interno del Parco, sono elementi costitutivi del paesaggio fluviale e sono oggetto di specifica tutela del PTC.
2. Il Piano di Settore idrologia e idrogeologia di cui all'art. 29 individua cartograficamente gli elementi di cui al precedente comma 1.
3. In corrispondenza degli elementi morfologici di cui al precedente comma 1 e nelle relative fasce di rispetto da determinarsi nel Piano di Settore, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti ed i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericolo per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvo-colturali, nonché, le opere di difesa e consolidamento dei terreni; tali interventi dovranno essere comunque eseguiti mediante tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» di cui all'art. 29, comma 5.
4. I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC, dettano per gli elementi morfologici, di cui al precedente comma 1, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al precedente comma 3, recependo i contenuti del Piano di Settore idrologia ed idrogeologia, ove formato.

#### **Art. 29 - Norma di tutela idrologica ed idrogeologica**

1. Il fiume Oglio, le sue acque, l'alveo e le sue rive e la relativa fascia fluviale comprendente le zone di divagazione e golenali costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del Parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e tutelato; a tale esigenza primaria sono subordinate le utilizzazioni agricole, industriali, artigianali sportive e ricreative delle acque.
2. Le tavv. P1 riportano con simbolo topografico il fiume, nel suo attuale corso e nel suo limite medio di piena, e le isole; riguardo quest'ultime non devono essere alterati gli elementi geomorfologici e biologici presenti e per quanto non previsto si applicano le disposizioni di tutela contenute nell'art. 19.
3. Ai fini della tutela del fiume e delle aree marginali:
  - a. tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio;
  - b. le opere di sistemazione e regimazione fluviale debbono essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del fiume, delle zone umide, restando la relativa tutela subordinata soltanto alla salvaguardia

di importanti insediamenti civili o industriali esistenti o di opere infrastrutturali;

c. tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ed ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei territoriali;

d. gli interventi di consolidamento, di riqualificazione e di recupero ambientale e paesistico debbono prevedere l'impianto o il rimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona, come primario strumento del territorio, nel rispetto delle spiagge e delle zone umide esistenti.

4. La delimitazione delle fasce fluviali del fiume Oglio è individuata e rappresentata nella cartografia tavv. A4 del «Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po redatto, adottato e approvato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183. Gli interventi che ricadono in zone delimitate dalle suddette fasce fluviali, devono essere compatibili con le prescrizioni di tale Piano».

5. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, dovranno privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile e opportuno, l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si farà riferimento al «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» di cui alla d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 e pubblicato sul 1° S.S. del B.U.R.L. n. 19 del 9 maggio 2000, alla d.g.r. n. 6/6586 del 19 dicembre 1995, pubblicata sul 4° S.S. del B.U.R.L. n. 4 del 26 gennaio 1996 e della d.g.r. n. 6/29567 dell'1 luglio 1997 pubblicata sul 1° S.S. del B.U.R.L. n. 31 del 29 luglio 1997; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica e per la difesa di insediamenti civili, industriali, ed infrastrutturali di interesse pubblico nel rispetto comunque della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa deve essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golendali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 37 relativa alle «Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»; tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti al parere vincolante dell'Ente

Gestore del Parco ad esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

Nei Siti di Rete Natura 2000, la provenienza e la scelta del materiale vegetale impiegato per gli interventi di rimboschimento, dovrà essere concordata con ERSAF REGIONE LOMBARDIA.

6. Per le opere idrauliche valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a. in caso di taglio o salto di meandro non sono consentite nuove arginature né riempimenti, salvo nell'ipotesi in cui l'arginatura risulti indispensabile ai fini di difesa di insediamenti civili, industriali e di interesse pubblico, e dovrà comunque garantire il minimo deflusso vitale necessario al mantenimento biologico ed ecologico del corpo idrico;

b. la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta alle autorizzazioni o denunce alle autorità competenti;

c. qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;

d. le escavazioni in alveo non sono consentite salvo che per interventi di ripristino ambientale, di interventi di difesa dal rischio di esondazione e per gli interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso dei bacini d'accumulo, fatti salvi gli adempimenti relativi al comma 2, art. 40 del d.lgs. n. 152/99.

7. I corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi naturali e artificiali di fondamentale importanza del Parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e pertanto devono essere attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati i nuovi interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione, nonché di interventi di copertura e tombinatura; sono autorizzabili dall'Ente Gestore del Parco gli interventi che si rendano necessari per eliminare perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica; per le opere di manutenzione e di sistemazione si dovranno utilizzare preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al precedente comma 5; l'asportazione della vegetazione arborea e arbustiva di ripa finalizzata alla pulizia delle sponde è ammessa, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto - ad eccezione delle situazioni comportanti rischio idraulico - previa richiesta all'Ente Parco il quale rilascerà lo specifica autorizzazione;

8. Nelle acque fluviali è vietata la navigazione con natanti aventi motore superiore ai 20 HP e comunque con velocità superiore a 10 nodi, salvo che risulti necessaria una maggiore velocità per superare la corrente; il regolamento d'uso può escludere la navigazione a motore o limitare la velocità, per certi tratti il fiume di particolare interesse ambientale; è vietata

l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore anche di carattere non agonistico.

9. Sulle spiagge fluviali non sono consentiti:

- a. l'accesso con mezzi motorizzati, al di fuori di eventuali percorsi;
- b. il campeggio, l'attendamento, il bivacco;
- c. la piantumazione, salvo che per interventi di ingegneria naturalistica di cui ai precedenti commi;
- d. le coltivazioni agricole, orticole e il pascolo;
- e. l'allestimento di qualsiasi manufatto anche provvisorio;
- f. l'escavazione o l'asporto di materiali, salvo che per lavori di regimazione ai sensi dei precedenti commi;
- g. l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi specie o il getto di rifiuti nelle acque del fiume.

10. L'installazione di pontili, barconi ed altre strutture galleggianti o emergenti dalle acque, fissate stabilmente alla riva o al letto del fiume è soggetta alle autorizzazioni delle autorità competenti previa verifica, della conformità con le destinazioni dei tratti di riva prospicienti, verificando che l'accesso non comporti degrado alle sponde e alle aree attraversate e che le attività svolte non arrechino disturbo all'ambiente circostante.

11. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Oglio e negli altri corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere agli obiettivi di qualità previsti dal d.lgs. n. 152/99 e individuati nella pianificazione da questo derivante.

12. Le nuove concessioni di derivazione e il rinnovo di quelle esistenti sono soggette al parere dell'Ente Gestore del Parco ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. e), della l.r. 86/83.

13. Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche, l'Ente Gestore, attraverso il Piano di Settore idrologia ed idrogeologia, da approvarsi entro due anni dall'entrata in vigore del presente PTC, definisce le modalità atte a garantire l'applicazione del d.lgs. 152/99 e successive modifiche e della normativa regionale attuativa del suddetto decreto, in merito alla delimitazione e alla disciplina dell'attività all'interno delle aree di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile.

14. L'Ente Gestore predisporrà, con la collaborazione dei Comuni interessati nonché degli enti competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idropotabili ed irrigui (ConSORZI di bonifica), il Piano di Settore idrologia ed idrogeologia che avrà i seguenti contenuti:

- a. definizione dei criteri, delle modalità per promuovere e realizzare interventi di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni;
- b. individuazione grafica delle fasce fluviali, secondo quanto previsto al precedente comma 3, nonché individuazione cartografica dei terrazzi

fluviali e delle relative scarpate morfologiche, dei corsi d'acqua minori, dei solchi di ruscellamento concentrato, delle rogge, dei canali ricadenti all'interno delle fasce fluviali;

c. analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;

d. analisi degli insediamenti, delle attività civili e produttive, individuando specificamente i centri di pericolo per le acque sotterranee nonché analisi del territorio al fine di predisporre un quadro aggiornato degli usi e delle attività da regolamentare;

e formulazione di una proposta di razionalizzazione ed ottimizzazione degli emungimenti al fine di salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendente;

f. formulazione di criteri per la gestione delle derivazioni e captazioni al fine di garantire gli equilibri biologici ed ecologici all'interno dell'area protetta anche ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7, d.lgs. 258/2000;

g. individuazione, in attuazione del disposto di cui al comma 1, art. 25 della l. 36/94, delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

15. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nella l.r. 26/2003.

### **Art. 30 - Zone umide**

1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche e i paleomeandri, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del Parco, il loro ecosistema complesso è soggetto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse ambientale, scientifico e culturale, nonché per le attività di svago, ove compatibili.

2. Le zone umide devono essere attivamente conservate dal proprietario o possessore o detentore nel loro stato naturale, anche impedendone lo spontaneo riempimento; in particolare deve essere mantenuta l'alimentazione idrica superficiale e di falda, a mezzo anche dello spurgo delle teste di fontanile; devono essere inoltre eseguiti gli interventi colturali e di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine, previa richiesta all'Ente Parco che rilascerà specifica autorizzazione;

3. Con apposito regolamento il Parco dispone incentivi e contributi in favore dei proprietari o possessori, in misura congrua all'esecuzione degli interventi previsti.

4. Fatti salvi gli interventi di cui al secondo comma, nelle zone umide è vietato:

a. bonificare, riempire e alterare le zone stesse nonché effettuare qualsiasi intervento di drenaggio ed escavazione che ne depauperi il grado di naturalità;

b. realizzare qualsiasi intervento di captazione anche parziale delle

- sorgenti e acque di alimentazione;
- c. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
  - d. usare antiparassitari ed erbicidi; e. uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio.
5. Nel Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, soltanto in termini di recupero di aree degradate ai sensi dell'art. 26 o tramite l'adesione a programmi agroambientali che prevedono la rinaturalizzazione di terreni agricoli, e secondo quanto previsto dal relativo Piano di Settore; per tali aree può essere ammessa anche l'attrezzatura ad uso pubblico se compatibile con la zona e/o l'ambito di tutela in cui sono inserite. In ogni caso le nuove zone umide non dovranno alterare la morfologia del territorio e dovranno essere realizzate su aree vocate.
6. Dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della zona umida vanno rispettate - fatte salve le disposizioni più restrittive dettate per le riserve naturali - le seguenti distanze:
- a. una fascia di metri 20, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali;
  - b. una fascia di metri 50, in cui è vietato il deposito di reflui zootecnici.

### **Art. 31 - Attività agricola ed agriturismo**

1. Il perseguimento di un funzionale rapporto tra le attività agricole e la tutela dell'ambiente rappresenta un obiettivo primario che deve essere considerato e ricercato negli interventi nel territorio del Parco.
2. L'Ente Gestore del Parco definisce, in collaborazione con i Consorzi di bonifica e le associazioni di categoria degli agricoltori e allevatori, le linee di indirizzo per l'attività agricola e zootecnica che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia delle risorse ambientali e degli ecosistemi del Parco.
3. A tale fine l'Ente Gestore elabora un Piano di Settore agricoltura da attuarsi tramite i progetti e le convenzioni previsti dal presente PTC; il Piano di Settore medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari (tra cui il censimento delle aziende agricole attive insediate nel Parco) ed in coordinamento con gli altri Piani di Settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti:
  - a. favorire l'integrazione tra allevamento e coltivazione del fondo, compatibilmente con l'avvicendamento e la rotazione delle colture, l'aumento della diversità biologica negli agro-ecosistemi;
  - b. favorire l'utilizzazione di colture e varietà colturali tradizionali;
  - c. favorire lo sviluppo di tecniche colturali che consentano l'utilizzo

ottimale dell'azoto atmosferico e dell'apporto fertilizzante organico, tramite sovescio, letamazione ed oculato utilizzo dei reflui zootecnici ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE e del d.lgs. 152/2006 e d.gr 21/11/2007 n. 8/5868 al fine di diminuire gradualmente l'apporto di fertilizzanti di sintesi;

d. favorire lo sviluppo di tecniche di controllo con mezzi agronomici, e meccanici delle infestanti e metodologie di lotta biologica, guidata, integrata ai parassiti e alle fitopatie, al fine di limitare l'uso di diserbanti e antiparassitari;

e. favorire le pratiche agronomiche di lavorazione del suolo meno invasive;

f. favorire l'ottimizzazione spaziale e temporanea, in armonia con i principi contenuti nella D.L.vo 152/2006, del sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui, conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri degli eco sistemi naturali interessati;

g. favorire l'ottimizzazione delle attività di bonifica agricola anche in relazione alle esigenze di tutela paesistica ed idrogeologica qualora motivate da comprovate esigenze agronomiche;

h. favorire l'adozione di tecniche colturali che consentano la conservazione e il miglioramento quali-quantitativo degli elementi vegetali di equipaggiamento della campagna;

i. favorire la conservazione e valorizzazione degli elementi rurali di interesse architettonico, i segni storici dell'organizzazione territoriale rurale, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-culturale;

j. favorire tecnologie di riciclo e riutilizzo, anche a scopo energetico, dei residui delle lavorazioni agricole;

k. favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola, Parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale, con particolare riferimento all'attività di agriturismo ed alla promozione di un marchio del Parco per la commercializzazione di servizi e prodotti locali;

l. favorire la permanenza delle aziende agricole come strumento di tutela del territorio;

4. L'attività agricola deve essere esercitata secondo criteri di buona pratica agricola approvati con il d.m. del 19 aprile 1999 e pubblicati nel S.O. della G.U. del 4 maggio 1999.

5. I proprietari o conduttori delle aziende agricole presenti all'interno delle fasce fluviali B-PL e I. di cui all'art. 29, sono tenuti alla compilazione del registro di campagna ai sensi del DPR 290/2001 art. 42 comma 3, a segnalare all'Ente Gestore, in prima istanza e ad ogni successiva variazione, le quantità e le modalità di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi.



6. I piani di utilizzazione agronomica di cui all'art. 5 della alla legislazione vigente in materia devono essere trasmessi all'Ente Gestore per l'espressione del parere previsto dall'art. 21, 4° comma, lett. c) della .r.86/83.

7. Fatte salve le norme più restrittive contenute nei precedenti artt. 19 e 20, per l'esercizio dell'attività agricola sono consentiti gli interventi di bonifica agricola. Qualora i citati interventi non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 36 della L.R. 14/98 e s.m.i. e interessino una superficie superiore ai 3 ettari, gli stessi, per gli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al parere del Parco previa presentazione di un progetto che descriva l'attività prevista e gli obiettivi di miglioramento della gestione dei fondi agricoli. Per interventi di modifica agricola rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 della LR 14/98 gli stessi sono sottoposti al parere del Parco previa presentazione della documentazione prevista dalla disciplina attuativa della citata legge regionale. lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può superare i 50 cm misurati dal piano di campagna; ad intervento concluso il franco di coltivazione dal livello di massima escursione della falda non deve comunque essere inferiore a 100 cm; la quota finale del terreno a bonifica non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi. La realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi, fatto salvo nel caso di previsione di interventi compensativi e di riordino anche della vegetazione delle rive dei filari.

8. L'Ente Gestore del Parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ai sensi dell'art. 3 della l.r. 86/83 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura; fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle relative leggi statali e regionali di settore, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde dei corsi d'acqua, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali fuori foresta e al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali a tutela e valorizzazione di colture tradizionali, lotta biologica e integrata, in conformità agli obiettivi di riqualificazione ambientale dei PTC.

9. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti commi ed in conformità con le previsioni del Piano di Settore agricoltura, ove formato, l'Ente Gestore provvede annualmente alla predisposizione di un «Programma attuativo di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del Parco», il quale costituisce parte integrante del piano di gestione cui al precedente art. 10.

10. In tutto il territorio del Parco sono incentivati l'agriturismo e le attività ad esso connesse, nel rispetto della L.R. 31/2008 e secondo i limiti consentiti dalle norme di zona.

### **Art. 32 - Complessi boscati e vegetazionali**

1. I complessi boscati, le macchie arboree ed arbustive, le zone umide in esse comprese, i filari arborei ed arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione devono essere mantenuti, a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione colturale. La gestione del bosco e gli interventi su di esso saranno finalizzati al raggiungimento della massima maturità (e conseguente complessità strutturale del bosco) e al raggiungimento dell'equilibrio tra vegetazione e ambiente (climax), favorendo il recupero e la valorizzazione di specie autoctone, da gestire in armonia con gli aspetti faunistici ed idrogeologici presenti e la diffusione delle specie tipiche locali.

2. L'Ente Gestore del Parco, sentiti i Comuni interessati predispone il piano di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali ed approva il piano di assestamento forestale ai sensi della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (*Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*), integrata dalla l.r. 31/2008.

3. Gli interventi consentiti dovranno:

a. essere essenzialmente volti ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri peculiari dell'ambiente nonché a favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati;

b. ogni taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, nel rispetto anche delle prescrizioni al riguardo dettate dal piano di indirizzo e di assestamento forestale; fino all'approvazione di detto piano si applicano, in tutto il territorio del Parco, le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

c. il taglio del ceduo per legna da ardere è consentito con il rispetto delle matricine e degli arbusti autoctoni; nelle fustaie è consentito effettuare i soli tagli colturali volti a migliorare le condizioni vegetative del bosco e a garantire l'affermazione della rinnovazione naturale, tagli da verificarsi con specifico riferimento alla composizione, alla densità, allo stato fitosanitario e alla struttura del bosco ed alla salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici;

d. per piante isolate, in parchi e giardini, irrimediabilmente compromesse e dichiarate insicure, può essere prescritta dall'autorità forestale competente, la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originali;

e. per i filari arborei è ammessa la sostituzione di individui morti, ammalati

- o deperenti con esemplari di specie autoctone.
4. Gli interventi sono ammessi in quanto altresì tendano:
    - a. alla progressiva eliminazione di specie esotiche (robinia) e<sup>1</sup> infestanti quali Ailanto (*Ailanthus altissima*), Buddleja (*Buddleja davidii*), Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*) e alla loro graduale sostituzione con specie autoctone arboree e/o arbustive;
    - b. al mantenimento di un numero di matricine adeguato, come disposto dal Regolamento Regionale 1/93, artt. 44 e 46;
    - c. al reimpianto di alberi o arbusti autoctoni, nel caso di taglio di alberi ad alto fusto a causa di malattia o pericolosità, cambiando specie o genere nel caso di infezioni di particolare gravità (es. cancro colorato del platano o grafiosi dell'olmo).
  5. Sono comunque vietati i tagli a raso e la sostituzione colturale a pioppicoltura o ad arboricoltura a rapido accrescimento, fatti salvi i casi di deroga previsti dal d.lgs. 227/01 e dalla d.g.r. 7/13900 dell'1 agosto 2003 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.34 Serie Ordinaria del 18 agosto 2003), con obbligo di compensazione.
  6. La manutenzione delle fasce boscate gravate da servitù di elettrodotto è consentita mediante il taglio degli individui arborei con la salvaguardia della vegetazione arbustiva di sotto bosco o, in alternativa, mediante taglio a raso, in deroga al disposto di cui al precedente comma, a condizione che venga effettuata la ripiantumazione con un rapporto minimo di uno a due di vegetazione arbustiva autoctona.
  7. Per la pioppicoltura e per le altre colture arboree a rapido accrescimento, nonché per gli impianti di arboricoltura di pregio, anche in filari, si applicano le disposizioni del successivo art. 33.

### **Art. 33 - Arboricoltura di pregio e a rapido accrescimento**

1. Il nuovo impianto di pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento, salvo che in filari di ripa, o per la produzione di legname di pregio, è comunque vietato nelle riserve naturali. La produzione di legname di pregio è consentita solo nelle aree attualmente a conduzione agricola.
2. Per i filari di ripa, l'utilizzazione è subordinata alle prescrizioni di cui alla l.r. 9/77. Non sono considerati bosco ai sensi della L.R. 31/2008 art.42:
  - a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
  - b) i filari arborei.
3. Salvo che nell'esercizio dell'attività florovivaistica, è vietato l'impianto o il reimpianto di colture di conifere d'alto fusto e di colture a rapido

accrescimento di essenze infestanti. Il taglio di colture di dette essenze è subordinato al reimpianto con essenze arboree autoctone.

#### **Art. 34 - Prevenzione incendi**

1. È vietato, nell'intero arco dell'anno eliminare con il fuoco stoppie, sterpaglie e ramaglie entro una fascia di 100 m di distanza dai confini delle riserve o dal perimetro esterno delle aree, nonché lungo le scarpate boscate dei corsi d'acqua anche irrigui; il regolamento esecutivo stabilisce i casi e le cautele per l'uso colturale del fuoco.
2. Chiunque accenda fuochi, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui è consentito, deve curarne l'integrale spegnimento al termine dell'utilizzazione.
3. Il Presidente dell'Ente Gestore, in caso d'urgenza, sentito il Servizio competente della D.G. Agricoltura, dichiara lo stato di grave pericolosità.
4. Per l'attività di sorveglianza nonché di prevenzione e di estinzione degli incendi, l'Ente Gestore si avvale del personale volontario od assunto, anche a tempo determinato - nonché dei mezzi e dei materiali di cui alla L.R. 5/2007.

#### **Art. 35 - Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico**

1. Il Parco persegue l'obiettivo della conservazione della flora e della fauna autoctone ed in linea con le disposizioni della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE della L.R. nr. 10 del 31/03/2008 e L.R. nr. 31 del 05/12/2008. In particolare la conservazione della fauna è regolata dal Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia di cui alla delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 4345 del 20 aprile 2001.
2. La tutela del patrimonio floro-faunistico è finalizzata a:
  - a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione ed il raggiungimento di densità di popolazione ottimali della flora e della fauna autoctona;
  - b. disciplinare i prelievi floro-faunistici;
  - c. effettuare il monitoraggio, il controllo, ed, eventualmente, l'eradicazione delle specie esotiche che possano perturbare l'equilibrio delle biocenosi esistenti.Per quanto concerne le specie arboree ed arbustive esotiche infestanti

(*Ailanthus altissima*, *robinia pseudoacacia*, *amorpha fruticosa* e *buddleja davidii*) saranno favoriti interventi di graduale sostituzione con idonee specie autoctone;

3. L'Ente Gestore del Parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri Enti pubblici, ed in particolare:

a. con le Amministrazioni provinciali per la ricostituzione dell'equilibrio naturale, gli interventi di rinaturazione di habitat e altri interventi a favore della fauna (creazione di zone umide o aree boschive, interventi agroambientali, contenimento specie esotiche invasive ed in competizione con le specie autoctone ecc.);

b. con le Amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia ed il miglioramento dei parametri chimico-fisico-biologico delle acque, promuovendo le tecniche del lagunaggio e della fitodepurazione per l'affinamento dei reflui e il trattamento degli scarichi in generale;

c. con le Amministrazioni competenti in materia di derivazioni idrauliche per la conservazione ed il mantenimento di una portata idrica ottimale la tutela delle biocenosi acquatiche anche tramite interventi sul DMV e perseguendo la completa deframmentazione del reticolo idrico attraverso la creazione di passaggi artificiali per pesci.

4. La raccolta della flora spontanea e la tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 31 marzo 2008 n. 10. Nelle riserve naturali la conservazione della flora e della fauna è disciplinata dalle disposizioni definite nelle singole delibere consiliari di istituzione.

5. Nelle aree di riserva l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della l. 394/91 e dell'art. 43, comma 1 lett. b), della l.r. 16 agosto 1993, n. 26.

6. Nelle aree del Parco regionale l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla Provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano di settore per la gestione faunistica di cui al successivo comma 12, ove formato, e previo parere dell'Ente Gestore del Parco.

7. Fatte salve le norme più restrittive previste dal precedente art. 18 relativo alle riserve, la tutela della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio naturale, e l'attività di pesca sono disciplinate nel Parco ai sensi della l.r. 30 luglio 2001, n. 12, e successive modificazioni e dal Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9.

8. In materia della gestione della fauna ittica, competono all'Ente Gestore del Parco ai sensi del comma 8 dell'art. 9 della l.r. n. 12 del 30 luglio 2001:

a. definire le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono;

- b. individuare gli interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici di competenza. Gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti anche attraverso:
- a. il parere preventivo e il controllo di immissioni e ripopolamenti;
  - b. il parere per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca al di fuori dei campi di gara permanenti.
9. L'Ente Gestore del Parco esprime altresì parere sulle domande di concessione - e relativi capitolati o disciplinari - previste dall'art. 4 della l.r. 30 luglio 2001, n. 12, e sulle domande di proroga o rinnovo delle concessioni stesse, ove concernano acque in tutto o in parte comprese nel Parco.
10. La realizzazione di allevamenti ittici all'interno del Parco è soggetta a parere obbligatorio dell'Ente Gestore; l'attività di pesca sportiva nei Centri Privati di Pesca deve essere condotta in bacini che garantiscano un adeguato isolamento del corpo idrico naturale.
11. All'interno del Parco è vietata l'introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona ai sensi della normativa vigente.
12. L'Ente Gestore del Parco, in accordo con la Provincia per quanto riguarda le aree del Parco regionale, tenendo conto delle linee guida regionali menzionate al comma 1, approva il Piano di Settore del patrimonio faunistico, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco di cui al precedente comma 2, programmando, in collaborazione con gli Enti di cui al precedente comma 3 e tenuto conto dei piani provinciali in materia faunistico-venatoria ed alieutica.

Il Piano di Settore, in particolare:

- a. definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d'acqua, attraverso il censimento del patrimonio faunistico terrestre e acquatico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- b. prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con le Province, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel Parco;
- c. indica, determinandone la priorità di esecuzione, gli interventi di riqualificazione ambientale da attuarsi in funzione della conservazione della fauna e del suo irradiazione nei territori circostanti e determina i criteri per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- d. specifica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il raggiungimento della densità di popolazione ottimale per le singole specie e per l'eventuale loro controllo, ivi compresi eventuali interventi di reintroduzione, ripopolamento di fauna selvatica;
- e. stabilisce, per le aree ad oasi di protezione, le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina;

f. può proporre alle Province l'individuazione di aree idonee alla costituzione di zone da destinare alla protezione e al ripopolamento della fauna ittica.

13. La disciplina degli interventi di controllo della consistenza della fauna di cui al precedente comma, lett. d), deve dettare disposizioni per:

- a. l'esame preliminare delle potenzialità faunistiche del territorio;
- b. il calcolo periodico delle consistenze reali delle popolazioni animali, tramite appositi censimenti;
- c. l'evidenziazione di eventuali elementi di disturbo delle zoocenosi e la determinazione del relativo impatto sugli equilibri ecologici;
- d. l'elaborazione, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi di cui alle precedenti lettere a), b), c), di programmi di intervento contenenti l'identificazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle necessarie operazioni di prelievo faunistico ed abbattimento selettivo;
- e. l'individuazione delle strutture tecniche e del personale incaricati del coordinamento e dell'esecuzione degli interventi programmati per l'elaborazione dei programmi di intervento e la predisposizione delle relative indagini preliminari, nonché per il coordinamento delle operazioni.

#### **Art. 36 - Attività ricreative, sociali, culturali e sportive**

1.. Il Piano di Settore per la fruizione:

- a. individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggior interesse sociale;
- b. definisce, in conformità con il Piano, la rete dei parcheggi e dei punti di corrispondenza con i mezzi di trasporto, dei percorsi ciclopedonali ed equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic, e quant'altro necessario alla fruizione pubblica - compresa l'individuazione di percorsi per disabili - della natura e del paesaggio;
- c. specifica l'attuazione delle previsioni del Piano relativamente alla zona ad attrezzature per il Parco;
- d. individua puntualmente i confini degli ambiti a fruizione naturalistico-didattica del Parco specificandone gli interventi e le funzioni da realizzarsi, promuovendo la fruizione delle aree stesse e definendone le modalità;
- e. indica le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica, qualora le stesse non siano già disciplinate in sede di Piano di Settore agricolo;
- f. stabilisce le priorità di realizzazione degli interventi.

2. Previa specifica convenzione con la proprietà privata, il Piano di Settore prevede che le aree di proprietà privata aventi destinazione funzionale di cui al comma 1, appositamente individuate dal Piano di Settore, siano organizzate ed allestite ai fini di fruizione pubblica, attraverso percorsi

attrezzati, nel rispetto dell'ambiente, della vegetazione naturale e delle zone umide; la convenzione, in conformità con il Piano di Settore stabilisce tipo, entità e qualità delle attrezzature, da inserire esclusivamente lungo i percorsi, le eventuali limitazioni al flusso del pubblico, la ricostruzione di ambienti naturali le recinzioni ammesse per consentire l'ingresso controllato.

3. I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico sono definiti dal Piano di Settore sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche e con opportuna pianificazione delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi.

4. L'attività equestre è normata dall'Ente Gestore del Parco con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 9 delle presenti norme.

5. Parcheggi di uso pubblico e punti di sosta sono da individuare prioritariamente in prossimità di strutture rurali dismesse, in funzione anche del riuso con finalità ricettive e ricreative, per la ristorazione ed il tempo libero delle strutture previa convenzione con l'Ente Gestore del Parco.

#### **Art. 37 - Sistema della viabilità interna al Parco**

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali o simili, senza autorizzazione dell'Ente Gestore. Fatto salvo tutto quanto previsto dalla L.R. 12/2005 in merito alle previsioni di tracciati infrastrutturali – opere principali e connesse – riguardanti il sistema della mobilità aventi efficacia prevalente sul PTC del Parco, l'apertura di nuove strade, percorsi e sentieri deve risultare coerente con il Piano di Settore di cui al precedente art. 36. Eventuali infrastrutture stradali principali di previsione dovranno seguire le indicazioni di tracciato proposto dal PTC e saranno soggette comunque all'autorizzazione dell'Ente Gestore, cui competerà fornire indicazioni precise sulle caratteristiche delle medesime anche in mancanza del Piano di Settore di cui al precedente art. 36. Le nuove strade non potranno comunque interessare le riserve, le zone umide, i siti archeologici e le zone di interesse naturalistico.

2. Il Piano di Settore per la fruizione disciplina e coordina il sistema generale di accessibilità, i luoghi, le modalità ed i livelli di fruizione dell'ambito fluviale; esso in particolare regola le caratteristiche tecniche dei percorsi, le pavimentazioni ammesse, i sistemi di eventuale protezione dei cigli nonché le caratteristiche dimensionali e costruttive degli elementi di arredo.

3. In assenza del citato Piano di Settore di cui all'art. 36, potranno essere realizzati nuovi tracciati per la viabilità pedonale e ciclabile o parcheggi, esclusivamente in attuazione di Accordi di Programma tra Ente Gestore del Parco, l'ente proprietario delle infrastrutture, i Comuni territorialmente interessati e le Province competenti.



4. I percorsi ed i sistemi di accessibilità dovranno evitare la formazione di barriere architettoniche ed essere dimensionati per la utilizzazione pedonale e ciclabile.
5. Con apposito regolamento il Parco disciplina la percorribilità e le modalità di gestione delle strade.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a strade o percorsi interni alle zone di iniziativa comunale orientata od interni a insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente, ovvero a brevi tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzabili ad altro scopo.
7. È vietato il transito di mezzi motorizzati, in tutte le strade non pubbliche, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di carattere silvo-pastorale, nelle strade di smacchio, nelle mulattiere e negli itinerari turistici pedonali. Ai proprietari o affittuari di boschi è consentito il transito con mezzi motorizzati nelle strade silvo-pastorali nei periodi in cui vengono effettuati gli interventi colturali sul bosco.
8. Nei piani di settore e comunque nella cartografia generale del Parco, dovranno essere presi in considerazione i tracciati guida paesaggistici e le strade panoramiche individuate a livello regionale nei repertori del PPR.

### **Art. 38 - Discariche**

1. Nel Parco sono vietati gli impianti di trattamento e smaltimento finale, nonché l'ammasso, anche temporaneo, di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi; nella zona di iniziativa comunale orientata è consentita la realizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. In applicazione dei disposti dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» sono ammessi impianti ed interventi di recupero di materie prime a seguito di frantumazione e selezione di materiali provenienti da scavi e di demolizioni secondo le procedure previste dagli artt. 28 e 33 dello stesso d.lgs. e successive modifiche ed integrazioni. Tali interventi non potranno essere attuati nelle aree naturalistiche, nelle riserve e nella zona agricola di prima fascia.
3. È ammesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme di settore, il deposito temporaneo di materie prime, seconde o altri materiali di risulta provenienti da lavorazioni insediate nel territorio del Parco, o connesso all'esecuzione di interventi attuativi del presente piano, a condizione che sia realizzato all'interno del perimetro dei singoli insediamenti e che riguardi i processi lavorativi dell'insediamento interessato.
4. La discarica di materiali inerti non pericolosi è consentita esclusivamente nelle aree degradate ricomprese nella zona di cui al precedente art. 26, ai

soli fini di recupero ambientale ed è soggetta alle prescrizioni dettate dal Piano di Settore di cui all'art. 26, o a quelle stabilite da apposito progetto di recupero debitamente autorizzato. Sono comunque da escludere le aree agricole di prima fascia, le riserve e i Siti di Rete Natura 2000.

5. Per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo i percorsi devono essere concordati con l'Ente Gestore del Parco, al fine di limitare gli effetti di disturbo all'ambiente ed alla fruizione del Parco.

#### **Art. 39 - Cave**

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave ad eccezione della zona Agricola (art. 20) - seconda fascia di tutela.

2. È consentita l'attività estrattiva in conformità alle disposizioni dei piani cave approvati ai sensi dell'art. 8 della l.r. 14/98 nonché al parere preventivo dell'Ente Parco.

3. Il ripristino ambientale delle cave cessate può essere proposto dall'Ente Gestore del Parco limitatamente alle aree classificate «aree degradate da recuperare» di cui all'art. 26 attuato in conformità alle disposizioni dell'art. 39 della l.r. 14/98 e alle prescrizioni del presente Piano.

#### **Art. 40 - Strade e grandi opere infrastrutturali, interventi statali e regionali**

1. Le infrastrutture esistenti non sono soggette ad interventi modificativi: gli enti proprietari e gestori devono comunicare i programmi di manutenzione o modificazioni che possono essere oggetto di convenzione con l'Ente Gestore del Parco allo scopo di stabilire accordi per una progressiva maggiore compatibilità delle infrastrutture e della loro gestione ai criteri espressi dal presente Piano.

2. Per ragioni di esercizio, gli Enti proprietari o gestori degli impianti esistenti, possono procedere agli interventi lungo le linee, necessari per ragioni di sicurezza, dell'esercizio e degli impianti, nonché al taglio delle piante radicate sulle scarpate del rilevato, della trincea ferroviaria o dei corridoi. Tali interventi sono comunque sottoposti alle procedure previste dalle presenti norme e pertanto sono sottoposti a preventiva autorizzazione.

3. Le nuove infrastrutture (rete viaria, rete ferroviaria, impianti a rete, ecc.) compresi gli attraversamenti, possono essere localizzati all'interno del Parco purché sia documentata l'improponibilità di tracciati alternativi esterni al Parco e non interessino le aree delle riserve naturali, le zone umide, gli ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale, i siti archeologici e le zone di interesse naturalistico. Devono essere progettate nel rispetto del presente Piano e non possono avere tracciati paralleli al corso del fiume. I viadotti dovranno essere realizzati, ove possibile, perpendicolari all'andamento del fiume, proponendo soluzioni plurifunzionali (strada più

ferrovia). In tutti i casi dovrà essere studiato con grande attenzione l'inserimento paesistico dei nuovi manufatti, applicando gli indirizzi contenuti nei Piani di sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Ai fini dell'attenta valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi si può fare riferimento alla d.g.r. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

4. I progetti delle modificazioni delle infrastrutture esistenti o di nuova infrastrutturazione sono soggette, nei casi ivi previsti, alla procedura di cui al precedente art. 14.

#### **Art. 41 - Impianti tecnologici e servizi a rete**

1. Gli impianti tecnologici d'uso pubblico, le reti fognarie, idriche, i metanodotti, gli elettrodotti e le altre reti tecnologiche minori, sono ammessi nel territorio del Parco con le seguenti limitazioni:

- a. le reti devono essere sempre interrato con attento ripristino post intervento dei luoghi;
- b. le nuove reti non sono ammesse nelle riserve e nella zona di interesse naturalistico-paesistico;
- c) la realizzazione di impianti di depurazione per la rete fognaria ed i manufatti relativi ad impianti ed altre reti tecnologiche, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione di quelli esistenti, non sono ammesse nelle riserve naturali, nei siti di Rete Natura 2000, nelle zone di interesse naturalistico-paesistico, sono fatti salvi i pozzi degli acquedotti e gli allacciamenti alle singole utenze relative a centraline o cabine

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l'Ente Gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall'Ente Gestore del Parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione ed eventuali compensazioni ambientali.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nella zona di iniziativa comunale orientata.

4. Per gli impianti ed attività in essere sono consentiti, oltre all'esercizio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Le strutture ad elevato impatto ambientale funzionali ad impianti tecnologici, dovranno essere regolamentate nel Piano di Settore delle aree degradate di cui all'art. 26. In tutti i casi dovrà essere studiato con grande attenzione l'inserimento paesistico dei singoli manufatti, applicando gli indirizzi contenuti nei Piani di sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Ai fini dell'attenta valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi si può fare riferimento alla d.g.r. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

## TITOLO IV

### NORME FINALI

#### **Art. 42 - Acquisizione di aree**

1. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 86/1983 è prevista l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali il presente Piano Territoriale ovvero i relativi strumenti attuativi prevedano un uso pubblico oppure i limiti alle attività antropiche, comportanti la totale inutilizzazione.
2. L'Ente Gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente Piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi; la convenzione prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del Piano o dei suoi strumenti o provvedimenti attuativi.
3. Le indennità conseguenti a espropriazione sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 43 – Vigilanza Valenza e repressione degli interventi abusivi. Potere cautelare e sanzioni amministrative**

1. La vigilanza all'interno del Parco Fiume Oglio è affidata agli agenti dipendenti, ai quali vengono riconosciute le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione delle vigenti leggi. In supporto alle succitate forze di vigilanza si farà riferimento alle Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L.R. n. 9/2005 e successive modifiche e integrazioni. Nel territorio del Parco le sanzioni amministrative, che devono essere irrogate dall'Ente Gestore sono disciplinate dal Titolo III della L.R. 86/83, dalle Normative speciali e dai Regolamenti relativi all'attuazione delle presenti leggi ed alle G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie), secondo la disciplina vigente in materia.
2. L'Ente Gestore ordina la sospensione di ogni intervento contrario alle prescrizioni del Piano Territoriale, dei Piani di Settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione o alle norme del presente Piano Territoriale o dei Piani di Settore o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione del Parco o denuncia o concessione d'uso o di gestione o convenzione, l'Ente Gestore ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, degli stessi.
3. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione - di cui al precedente comma, cessano qualora nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa non sia stato emanato dall'Ente Gestore il provvedimento di repressione dell'abuso, previsto dal Titolo III della l.r. 86/83.

4. Le sanzioni amministrative, previste dal Titolo III, l.r. 86/83, sono emanate dall'Ente Gestore con le modalità indicate dai disposti della legge medesimi.

5. Le sanzioni amministrative di cui al precedente comma si applicano, oltre che nei casi di cui all'art. 27, 1° comma, l.r. 86/83, anche per le violazioni delle norme contenute nel presente Piano Territoriale, nei Piani di Settore, nei regolamenti d'uso, nonché nel caso di interventi posti in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dell'Ente Gestore o di denuncia o concessione d'uso o di gestione o in difformità da tali provvedimenti; per opere poste in essere in difformità di convenzioni stipulate con l'Ente Gestore si applicano le sanzioni di cui al precedente comma, fatte salve diverse e specifiche disposizioni stabilite in sede di convenzione.

#### **Art. 44 - Poteri di deroga**

1. Alle norme del presente Piano Territoriale è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche, che non possano diversamente essere localizzate, ai sensi dell'art. 18 comma 6-ter l.r. 86/83. Sono comunque fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge.

2. Con deliberazione l'Ente Gestore propone le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, e l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.

3. All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, in ogni caso, **deve** essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi della circolare n. 33 del 25 giugno 1997 pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 28 del 7 luglio 1997.

4. Nel caso che l'opera comporti una trasformazione d'uso del suolo di aree a vegetazione naturale, il richiedente dovrà allegare uno specifico studio di compatibilità ambientale, nel quale dovranno essere considerati il significato ecologico delle specie presenti e della loro associazione in termini di frequenza nel territorio del Parco, il significato faunistico della formazione e le possibilità di vicarianza, il significato paesaggistico, il significato ricreativo, il significato in relazione alla difesa idrogeologica.

5. Nel caso di trasformazione d'uso di aree boscate, si dovrà fare riferimento alla d.g.r. n. 7/13900 dell'1 agosto 2000 con particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni relative alle compensazioni.

#### **Art. 45 – Installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili**

1. Ai sensi del punto 2.2 della d.g.r. 3298/2012 “Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica

da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" nelle more dell'adozione dell'atto regionale di adozione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il Parco valuta lo specifico procedimento autorizzativo, basando l'istruttoria su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.

2. In particolare per gli impianti fotovoltaici ubicati al suolo:
  - a) il Parco effettua l'istruttoria evidenziando per l'area sede dell'impianto, i potenziali danni all'ecosistema, alla connettività ecologica e la compromissione degli elementi naturali che caratterizzano il paesaggio;
  - b) in via prioritaria preferenziale dovranno essere prese in considerazione localizzazioni in aree che non presentano caratteri di elevato pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico, in particolare le riserve naturali (art. 18), i siti rete natura 2000 (art. 18 bis), le zone di interesse naturalistico (art. 19), le zone agricole di I<sup>a</sup> fascia (art. 20 A), valutata la loro sensibilità dal punto di vista idrogeologico, ecosistemico, paesaggistico e per la tutela della biodiversità;
  - c) l'esito dell'istruttoria di cui alla precedente lettera a) valuta la sostenibilità ecosistemica e paesaggistica dei danni potenziali e, ove necessario, prescrive le soluzioni di mitigazione/compensazione. Il parere favorevole alla realizzazione degli impianti è condizionato all'impegno del proponente alla dismissione delle infrastrutture impiantistiche e di rete e al ripristino dello stato originario dei luoghi.
3. Per gli impianti situati su edifici, il Parco, nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, valuta l'impatto visuale in relazione al contesto paesaggistico secondo le indicazioni della d.g.r. 2727/2011.

#### **Art. 46 – Sostenibilità degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio all'interno del P.T.C.**

Gli interventi di cui alle presenti norme perseguono il risparmio delle risorse territoriali.

In sede di attuazione del P.T.C. dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- vengano messe in atto le mitigazioni/compensazioni ambientali secondo le modalità previste dall'allegato "Scheda di valutazione ambientale", così come formulate nel "Rapporto Ambientale" e della "Valutazione di incidenza" con le modalità attuative previste dal Rapporto Ambientale "Azioni ambientali",

- vengano monitorati gli effetti ambientali delle azioni di piano nonché l'efficacia/efficienza delle mitigazioni ambientali, secondo le modalità previste dal Rapporto Ambientale "Indicatori e monitoraggi in fase di attuazione del piano".